

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE	PAG.	PAG.	
ALMIRANTE: Demolizione dello stabilimento Caproni di Predappio. (1743)	15379	DI MAURO: Posizione giudiziaria di alcuni impiegati della esattoria di Catania. (1771)	15389
ALMIRANTE: Esclusione di Anzano di Puglia dalle provvidenze stabilite per i comuni danneggiati dal terremoto dell'agosto 1948. (1798)	15379	FARALLI: Scioglimento della sezione speciale lavori di Genova. (1810)	15389
BETTINOTTI E PERTUSIO: Sistemazione del porto di Genova. (1060)	15380	FINA: Imposta di consumo sul vino. (1278)	15389
BONINO: Riduzione della pressione tributaria sui vini. (955)	15380	FODERARO: Provvidenze in favore dei comuni della Calabria danneggiati dal terremoto del maggio 1947. (1769)	15391
BONTADE MARGHERITA: Acconto ai pensionati statali e della previdenza sociale. (1619)	15381	GASPAROLI: Riforma dell'E. N. A. L. (1636)	15391
CAPALOZZA: Lavori pubblici nella provincia di Pesaro. (1502)	15381	GUADALUPI: Inchiesta su errati accertamenti a favore della ditta Oronzo di Mottola (Taranto). (1416)	15391
CAPALOZZA: Sistemazione delle strade Montemaggio-Maiano-Monte di Pietracuta e Tausano-Montefotogno-Monte Santa Maria Maddalena, nel comune di San Leo. (1801)	15384	GUADALUPI: Comportamento dell'Ispettorato compartimentale agrario di Bari nel rilascio delle dichiarazioni di attualità dei piani di trasformazione fondiaria. (1095)	15392
CASERTA: Imposta di consumo sul latte per l'anno 1949. (1736)	15384	INVERNIZZI GAETANO: Sorveglianza sulla applicazione delle leggi sul lavoro. (1795)	15393
CERAVOLO: Insufficienza dei locali della stazione ferroviaria di Locri e ricostruzione di alcune stazioni del compartimento di Reggio Calabria. (1844)	15385	LACONI: Utilizzazione dei balconi delle sedi municipali in occasione di pubblici comizi. (1818)	15394
CHATRIAN: Concessione di contributi alle grandi cooperative edilizie con speciale riguardo alla « Cooperativa fra ufficiali esercito italiano » con sede in Napoli. (1238)	15385	LATORRE: Approdo nel porto di Taranto della linea 32 « Periplo italoico ». (1799)	15394
COLASANTO E CACCURI: Provvedimenti per agevolare il credito agrario ai piccoli coltivatori. (1481)	15386	LOZZA: Mantenimento in servizio a domanda degli insegnanti collocati a riposo in base al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. (1429)	15395
D'AMICO ED ALTRI: Nomina di insegnanti incaricati nella sezione staccata di scuola media di Naro (Agrigento). (1719)	15387	LUCIFREDI E RUSSO CARLO: Vendita di alcoolici nelle località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo. (1814)	15395
DE' COCCI: Corresponsione di sussidi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario. (1787)	15387	MARZI: Mantenimento in servizio del Direttore generale degli affari politici del Ministero dell'Africa Italiana. (1807)	15396
DI FAUSTO: Liquidazione del Teatro delle Arti di Roma. (1789)	15388	MERLONI: Costruzione dell'acquedotto Maremmano o del Flora (Grosseto). (1772)	15397
		NEGRI: Concessione del contributo dello Stato all'Ente di rinascita agraria delle Tre Venezie. (1594)	15397
		PALAZZOLO: Corresponsione degli assegni familiari ai lavoratori della piccola pesca. (1041)	15398

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

	PAG.
POLANO: Soppressione del tratto ferroviario complementare Tempio-Martis. (1821)	15399
REALI: Costruzione della sede dell'Istituto tecnico commerciale governativo in Cesena. (1751)	15400
REALI: Provvidenze in favore dei sinistrati di guerra del comune di Montiano (Forlì). (1290)	15400
RESCIGNO: Prolungamento della filovia Salerno-Pagani fino a Pompei. (1849)	15400
RESCIGNO: Provvedimenti a favore del comune di Ascea (Salerno) in seguito alle alluvioni dell'autunno 1949. (1674)	15401
RESCIGNO: Istituzione di nuove scuole elementari in provincia di Salerno. (1333)	15401
RICCI GIUSEPPE: Ricostruzione del porto di Bellaria. (1784)	15402
ROSELLI: Classificazione al grado VI del comune di Zone (Brescia). (1773)	15402
SACCHETTI E MAGNANI: Provvedimenti a carico degli esercizi pubblici rimasti chiusi in seguito ai recenti scioperi in Reggio Emilia. (1658)	15402
SAIJA: Corsi E. N. A. L. C. in provincia di Messina. (1777)	15403
SAIJA: Sistemazione del torrente Patri in provincia di Messina. (1656)	15403
SALA: Licenziamento di un agente di pubblica sicurezza. (1756)	15404
SAMMARTINO: Sistemazione del torrente Rio in contrada Santa Maria e Giacomo del comune di Sant'Angelo in Grotte (Campobasso). (1638)	15404
SAMMARTINO: Costituzione di un consorzio di bonifica nel comune di Montaquila-Roccaravindola (Campobasso). (581)	15404
STUANI: Rimborsa ai comuni dei nove decimi dell'imposta generale sull'entrata. (1679)	15405
TURCHI E BAGLIONI: Concessione di licenze temporanee di pubblico esercizio. (1788)	15405

ALMIRANTE. — *Al Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere se sono a conoscenza che il grande stabilimento Caproni esistente a Predappio è stato acquistato da una Società milanese per demolirlo; e per sapere quali provvedimenti intenda prendere il Governo per evitare tale distruzione, deleteria all'economia del Paese e che ha già messo in agitazione la popolazione di Predappio ».

RISPOSTA. — « I timori rappresentati a seguito di opportuni accertamenti disposti da questo Ministero e che, ovviamente, hanno

richiesto un logico lasso di tempo, sono completamente infondati.

« Si premette che lo stabilimento Caproni di Predappio, dopo l'intensa attività svolta durante il periodo bellico, alla fine delle ostilità cessò la lavorazione e le relative attrezzature furono in parte recuperate dalla Ditta ed in parte asportate. In più l'opificio, completamente abbandonato, fu invaso dalle acque non più imbrigliate per mancanza dei lavori di convogliamento.

« La Società milanese che ha in seguito rilevato tale stabilimento — e che per amore di precisione è la S.T.A.B.I.T. — in esecuzione di accordi intervenuti tra essa e le autorità locali (sindaco, organizzazioni sindacali, ecc.) si è impegnata a demolire alcune tettoie in ferro e a ricostruire e sistemare completamente i locali in muratura e cemento come da regolare progetto depositato presso il Municipio.

« Nell'elaborazione di tale progetto, per l'ubicazione e distribuzione dei locali e dei servizi accessori, è stato seguito un criterio razionale sicché vi sarà la possibilità di svolgere o un'unica attività industriale con l'impiego di circa 1000 operai, ovvero quattro o cinque e anche più attività di proporzioni più modeste ma in condizioni di perfetta autonomia ».

Il Ministro dell'industria e commercio
TOGNI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi che hanno causato l'esclusione di Anzano di Puglia dalle provvidenze stabilite per i comuni danneggiati dal terremoto dell'agosto 1948, tenuto conto che Anzano è paese sismico di prima categoria e che è stato danneggiato quanto a' tri comuni compresi nell'elenco approvato dal Ministero dei lavori pubblici ».

RISPOSTA. — « Dagli accertamenti a suo tempo effettuati dall'Ufficio del Genio civile di Foggia risultò che effettivamente alcuni edifici, nell'abitato di Anzano, erano danneggiati ma che i danni constatati derivavano, in parte da vetustà dei fabbricati e in parte da lesioni provocate dal terremoto del Vulture del 1930.

« In considerazione di ciò non si è ritenuto di poter includere il comune anzidetto nell'elenco di quelli danneggiati dal terremoto dell'agosto 1948.

« Comunque, la questione è stata ora ripresa in esame e si sta vedendo se sia il caso di disporre un'istruttoria suppletiva per sta-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

bilire se, sia pure indirettamente, l'ultimo movimento sismico, abbia arrecato qualche nuovo danno ai fabbricati ed eventualmente inserire anche il comune di Anzano in un elenco aggiuntivo degli abitati sinistrati ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

BETTINOTTI E PERTUSIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se, avuto riguardo alla urgente necessità di riportare il porto di Genova alla sua piena efficienza, sia riparando le offese belliche sia adeguando le sue attrezzature alle accresciute esigenze del suo traffico, intenda inserire le opere occorrenti per sopperire alla segnalata necessità nel programma delle opere pubbliche da finanziare col sistema dei pagamenti differiti ».

RISPOSTA. — « Si fa presente che nel programma dei lavori da finanziarsi col sistema dei pagamenti differiti a termini della legge 12 luglio 1949, n. 460, sono stati anche compresi i lavori da eseguirsi nel porto di Genova per un ammontare di spesa di 1 miliardo di cui 800 milioni sono destinati agli arredi meccanici e 200 milioni per il ripristino delle banchine. Infatti con la somma di 800 milioni si provvederà alla costruzione di dieci elevatori meccanici per lo scarico del carbone, con l'impianto dei quali, tenuto conto degli altri 22 già in funzione sarà riportato il porto di Genova, per quanto riguarda l'attrezzatura meccanica, all'efficienza dell'anteguerra.

« Invero pur essendo nel complesso i mezzi meccanici di poco inferiori di numero a quelli esistenti nell'anteguerra, si avrà un maggiore rendimento in quanto i nuovi mezzi hanno modernissimi sistemi elettrici e meccanici che ne hanno aumentata la potenza.

« Con la somma poi degli altri 200 milioni sarà quasi completata la ricostruzione delle banchine distrutte o danneggiate dalla guerra restando ancora da eseguire alcuni tratti al cui ripristino potrebbe provvedere il Consorzio del Porto coi fondi del proprio bilancio ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

BONINO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno provvedere con ogni urgenza a ridurre i vari carichi fiscali sui vini che, colpendo, con ogni

mezzo, il detto prodotto, hanno posto in grave crisi la viticoltura e, se mantenuti, costringeranno gli agricoltori ad abbandonare la stessa ».

RISPOSTA. — « La richiesta circa gli effetti delle disposizioni proposte per l'adeguamento dell'imposta di consumo sul vino al nuovo livello monetario, si riconnette all'esame del disegno di legge in materia di finanza locale presentato al Senato della Repubblica il 15 novembre 1949. Come è noto detto schema di provvedimento sarà discusso dalle due Camere, previo esame da parte delle rispettive Commissioni permanenti, sicché si avrà modo di rappresentare in detta sede ogni considerazione relativa alla portata delle norme proposte.

« In ordine a quanto particolarmente richiesto sulla maggiorazione dell'imposta predetta giova tener presente che, secondo il sistema regolato dal testo unico per la finanza locale del 1931, molti generi erano soggetti all'imposta di consumo in base ad una tariffa specifica per unità di misura (ettolitro, bottiglia, capo di bestiame, quintale, ecc.).

« È noto che l'applicazione delle tariffe specifiche ben si addice ai periodi di assetto economico in cui i prezzi sono caratterizzati da una scarsa variabilità. Intervenute in seguito le grandi oscillazioni dei prezzi nel periodo bellico e post-bellico fu ritenuto opportuno abbandonare per alcuni generi la tariffa specifica ed istituire la tassazione *ad valorem*, che assicura la stabilità all'incidenza effettiva del tributo.

« Tale innovazione, attuata nel 1945, non fu però estesa ad alcune voci (fra le quali il vino) che, per motivi tecnici ben determinati, mal si prestano alla tassazione in base al valore: ecco sorgere da tale situazione la necessità di ristabilire, sia pure in parte, con l'avvicinamento delle tariffe al mutato livello monetario, l'equilibrio primitivo dell'imposizione.

« A tale necessità si ispira la proposta, contenuta nel disegno di legge citato, di elevare a lire 1500 la tariffa massima di lire 50 per ettolitro, fissata nel 1931, reintroducendo la discriminazione per classi di comuni, allora prevista, e unificando il trattamento dei vini comuni per ovviare ai molteplici e gravi inconvenienti fiscali ed economici che attualmente si verificano.

« Giova, però, far rilevare che in concreto le esigenze di carattere tributario sopra accennate sono state temperate dalla considerazione della particolare situazione del settore

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

vinicolo e dell'importanza che questo riveste per l'economia nazionale.

« È anche da tener presente che il livello massimo dell'imposta di consumo sul vino attualmente vigente (lire 800 per ettolitro) viene di fatto superato dalla generalità dei comuni, autorizzati dalla Commissione centrale per la finanza locale ad applicare tariffe superiori al fine di conseguire il pareggio del bilancio. In molti casi, pertanto, l'aumento proposto col disegno in parola assorbirà le supercontribuzioni già in atto e non determinerà un aggravio effettivo nell'imposizione globale. Né è da escludere la ipotesi che il complesso dei provvedimenti proposti per l'assessamento delle finanze locali arrechi un sensibile beneficio alla situazione di bilancio dei comuni, causando minori necessità di ricorso alle sovrimposizioni sui consumi e dando luogo in ultima analisi ad una diminuzione del carico complessivo gravante i consumatori.

« È quindi da ritenere che le norme in parola, anziché provocare un appesantimento della situazione del mercato vinicolo, rappresentino un elemento favorevole alla ripresa del particolare settore la cui normalizzazione peraltro è connessa anche e soprattutto a fattori estranei al fatto tributario ».

Il Ministro
VANONI.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno che in occasione delle feste natalizie si conceda un anticipo dell'aumento stabilito sulle pensioni, ai pensionati delle varie categorie e specialmente a quelli pagati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ordinando, altresì, di anticipare la data di pagamento della pensione del mese di dicembre al giorno ventitrè di detto mese ».

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda i titolari di pensioni ordinarie statali, con circolare telegrafica 13 dicembre 1949, numero 31386/173650, questo Ministero ha impartito disposizioni agli Uffici provinciali del tesoro per la corresponsione in loro favore, qualora non abbiano ancora avuto perequata la pensione ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 221, di un nuovo acconto, una volta tanto, pari al 75 per cento di una mensilità della pensione in godimento.

« Tale concessione è la massima che si è potuta fare evitando che in qualche caso si verificasse che gli acconti mensili di cui i predetti pensionati già fruiscono ai sensi della legge n. 1446 del 22 dicembre 1948, e quello

ora accordato superino gli arretrati spettanti sui miglioramenti economici derivanti dalla perequazione.

« Anche per i pensionati a carico degli Istituti di previdenza, amministrati dalla omonima Direzione generale di questo Ministero, con circolare 9 novembre 1949, numero 201121 è stato accordato, sui miglioramenti economici previsti in loro favore un ulteriore acconto mensile pari al 30 per cento della pensione in godimento.

« Per quanto riguarda i pensionati della previdenza sociale si fa presente che nessun aumento è stato disposto dei loro trattamenti di quiescenza. Il disegno di legge approvato il 3 dicembre dalla X Commissione del Senato e trasmesso alla Camera il 6 dicembre (atto parlamentare n. 954) riguarda unicamente la proroga per l'anno 1950 dell'assegno supplementare di contingenza, già in godimento da parte dei pensionati di cui trattasi in base alla legge 14 giugno 1949, n. 322, e che avrebbe dovuto aver termine con il 31 dicembre 1949.

« Non può, quindi, parlarsi di acconti su aumenti apportati alle pensioni, le quali manterranno la stessa misura in vigore al 31 dicembre 1949, già in godimento da parte degli interessati fino dal 1° luglio 1949 ».

Il Sottosegretario di Stato
GAVA.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se consti loro la grave disoccupazione che travaglia la maestranze della provincia di Pesaro e quali provvedimenti intendano prendere per lenirla e per consentire di affrontare le durezze dell'inverno a migliaia di famiglie; per conoscere, altresì, per quale motivo alcune importanti opere pubbliche già finanziate non siano state iniziate, quali la costruzione del palazzo della Banca d'Italia e della residenza comunale a Pesaro, di case economiche popolari a Pesaro e a Fano; per conoscere, inoltre, perché non vengono rispettate le norme vigenti in materia di migliorie agricole e di riparazione di case coloniche; per conoscere, infine, se e quando saranno accolte le richieste delle popolazioni interessate in ordine al completamento della strada panoramica di San Bartolò a Pesaro, alla ultimazione del cavalcavia a Santa Maria delle Fabreccie, alla costruzione del mercato all'ingrosso del pesce, del palazzo della Scuola professionale, del palazzo dell'Istituto magistrale ancora a Pesaro, del cavalcavia Cesare Battisti a Fano, alla apertura della galleria in lo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

calità Siligate di Pesaro sulla strada nazionale Adriatica, alla copertura o deviazione del Genica, alla costruzione di case per senza tetto a Ginestretto, Muraglia, Case Bruciate, Villa Andrea Costa, all'incremento industriale della fabbrica motocicli Benelli e della cartiera di Soria a Pesaro ».

RISPOSTA. — « Si è già più volte avuta occasione di assicurare che si è sempre cercato, per quanto lo hanno consentito le disponibilità di bilancio, di andare incontro nel miglior modo possibile, alle necessità della provincia di Pesaro.

« In ogni modo, poiché si fa riferimento a singole opere ed a particolari interventi, saranno qui di seguito fornite anche per conto degli altri Ministeri interessati, per ciascuna segnalazione, opportune precisazioni sullo stato delle relative pratiche:

« *Pesaro. — Costruzione del palazzo della Banca d'Italia.* — Trattasi di lavori che non rientrano nella competenza dell'Amministrazione statale.

« Risulta, comunque, che la prefettura di Pesaro ha più volte interessata la Direzione generale della Banca d'Italia per sollecitare la ricostruzione dell'edificio distrutto dagli eventi bellici. Le difficoltà che sinora si sono opposte hanno origine dalla scelta dell'area e tuttora sono in corso trattative e si stanno esaminando proposte di nuove soluzioni, che ci si augura possano portare ad una rapida conclusione.

« *Pesaro — Costruzione della residenza comunale.* — Il progetto di tali lavori dell'importo complessivo di lire 188.000.000, è stato esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ha richiesto alcune modifiche, demandandone l'accertamento al Provveditorato alle opere pubbliche di Ancona, allo scopo, appunto di abbreviare i termini per la approvazione. Al finanziamento di dette opere provvederà il comune sino alla concorrenza dell'importo di lire 133.000.000 e per le residue lire 55.000.000 questo Ministero, con un contributo che corrisponde al 50 per cento dei lavori murari da eseguirsi.

« *Case economiche e popolari a Pesaro e Fano.* — Nella città di Pesaro sono state finora finanziate, in base ai decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399 e 22 dicembre 1947, n. 1600, nonché alla legge 2 luglio 1949, numero 408, numero otto Cooperative edilizie per la realizzazione di un programma costruttivo di complessive lire 235.000.000 ed una Cooperativa edilizia di Fano per lire 20 milioni.

« È da tenere altresì presente che all'Istituto autonomo per le case popolari di Pesaro è stato assegnato, sempre a termini della citata legge 2 luglio 1949, n. 408, il contributo su di una spesa di lire 100.000.000, con l'intesa che almeno un terzo degli alloggi che verranno costruiti in virtù di tale finanziamento dovrà essere assegnato in locazione con patto di futura vendita.

« *Migliorie agricole e riparazione di case coloniche.* — Il competente Ministero della agricoltura e delle foreste ha fatto conoscere che per tale categoria di lavori ed in generale per le opere di interesse agricolo, sussidiabili a norma dell'articolo 43, del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215 e del decreto 22 giugno 1946, n. 33, l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura per le Marche è già investito dei poteri necessari per prendere in considerazione, entro i limiti dell'assegnazione finanziaria che è stato possibile attribuirgli sulle non cospicue autorizzazioni di spesa previste dalla legge 23 aprile 1949, numero 165, le domande di sussidio presentate da privati o da enti.

« *Pesaro — Completamento della strada panoramica di San Bartolo.* — Per completare la costruzione di detta strada, cui fu dato inizio utilizzando i fondi stanziati a sollievo della disoccupazione, occorrerebbe una spesa di circa lire 150.000.000. Poiché trattasi di opera che rientra nell'esclusiva competenza del comune e non vi sono più fondi disponibili sugli stanziamenti straordinari suaccennati, questa Amministrazione, allo stato delle cose, non ha più alcuna possibilità d'intervenire.

« *Ultimazione del cavalcavia a Santa Maria delle Fabbreccie.* — La costruzione di detto cavalcavia fu iniziata, a cura del Ministero dei trasporti, prima della guerra, ma a causa di questa dovette essere interrotta.

« In base ad accordi allora intervenuti, la Amministrazione provinciale di Pesaro contribuiva con una quota parte della spesa.

« In vista della necessità di ultimare i lavori, furono avviate trattative con la detta Amministrazione per concordare la nuova misura del contributo rispetto a quello originariamente stabilito, in relazione alla maggiore spesa occorrente, trattative che solo di recente è stato possibile concludere.

« Pertanto i lavori potranno essere ripresi dopo che l'Amministrazione provinciale avrà versato la sua quota e l'Amministrazione ferroviaria avrà potuto stanziare la maggiore spesa a suo carico.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

« *Pesaro — Ricostruzione del mercato del pesce.* — Il progetto di detti lavori, dell'importo di lire 12.000.000, è stato già approvato in linea tecnica. Non si è ancora potuto disporre il finanziamento, per insufficienza di fondi, ma si provvederà appena possibile.

« *Pesaro — Palazzo della scuola professionale.* — Il progetto, dell'importo di lire 73.000.000, non ha riportato l'approvazione tecnica ed è stato quindi restituito al comune per il riesame. Per quanto riguarda il finanziamento, il comune stesso potrà chiedere la concessione dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

« *Pesaro — Ricostruzione del palazzo dell'Istituto magistrale.* — Il progetto, dell'importo di lire 110.000.000, è in corso di esame tecnico. Nel programma esecutivo del corrente esercizio è previsto un finanziamento di lire 18.000.000 sui fondi ordinari di bilancio e per lire 60.000.000 si provvederà con il sistema dei pagamenti differiti.

« *Fano — Cavalcavia « Cesare Battisti ».* — Per la costruzione di tale cavalcavia, al chilometro 156+587 della linea ferroviaria Bologna-Ancona, il Ministero dei trasporti sta considerando il relativo progetto e si riserva poi di esaminare la possibilità, in relazione all'attuale disponibilità di fondi, di provvedere al finanziamento dei lavori stessi.

« *Apertura della galleria in località « Sigligate » di Pesaro sulla strada statale 16 « Adriatica ».* — Trattasi di una variante lunga chilometri 3 con galleria di metri 770, studiata per eliminare tortuosità e pendenza eccessiva.

« L'importo dei relativi lavori si aggira sul mezzo miliardo di lire e l'attuale momento non è certamente adatto per la realizzazione dell'opera, tanto più che la viabilità sul tratto è assicurata e solo d'inverno, si lamenta qualche inconveniente.

« *Copertura e deviazione del torrente Conica.* — Si attende la presentazione del progetto, che trovasi in corso di elaborazione.

« Poiché della spesa che esso prevede, di lire 164.000.000, potranno, per il momento essere finanziate, col sistema dei pagamenti differiti, lire 80.000.000, è stata chiesta anche la presentazione di un progetto di stralcio, il cui importo dovrà essere contenuto nei limiti di tale finanziamento.

« *Case per senza tetto a Ginestreto, Muraglia, Case Bruciate e Villa Andrea Costa.* — Nella città di Pesaro e nelle frazioni sono state costruite, a cura di questa Amministrazione, ventotto case per senza tetto comprendenti 252 appartamenti, per un importo di lire 195.390.000. Inoltre sono stati costruiti dall'UNRRA-CASAS altri 72 appartamenti.

« Per le località segnalate non risulta finora pervenuta alcuna richiesta da parte delle Autorità locali.

« *Incremento fabbrica motocicli Benelli.* — Da quanto ha riferito il prefetto della provincia, la fabbrica ha ripreso la sua attività, sia pure per ora in misura limitata.

« Comunque, la questione esula dalla competenza dei Ministeri interrogati.

« *Cartiera di Soria.* — Si tratta di una fabbrica di modesta entità e di recentissima costruzione, che ha iniziato la sua attività impiegando solo 11 operai.

« In relazione, infine, al problema generale della disoccupazione, di cui si è fatto cenno nella prima parte, si dà notizia degli interventi che sono stati disposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale allo scopo di alleviare il disagio derivante dalla disoccupazione stessa.

« In base alla legge 29 aprile 1949, n. 264, la detta Amministrazione ha finora autorizzato l'apertura ed il funzionamento dei seguenti cantieri di lavoro:

COMUNE	Natura del lavoro	Numero Allievi	Giorni	IMPORTO
Fossombrone	Costruzione strada	47	70	2.145.960
Fossombrone	Vivai	20	90	1.562.700
Montegrimano	Costruzione strada	130	150	12.345.050
Montegrimano	Rimboschimento	50	150	5.672.900
Pesaro	Sistemazione montana	50	117	4.179.150
Sassocorvaro	Costruzione strada	120	150	11.069.000

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

« Dette autorizzazioni rappresentano il massimo consentito dalle disponibilità dei fondi.

« Sono stati, inoltre, già approvati dalla competente Commissione centrale e sono in corso di autorizzazione o finanziamento:

1°) n. 23 corsi di addestramento professionale per disoccupati per un importo di lire 25.905.060 e con la partecipazione di 760 allievi;

2°) n. 3 corsi per addestramento professionale di reduci, partigiani e assimilati promossi dalle fondazioni di Solidarietà nazionale mentre altri 6 corsi, proposti dalla INAPLI e dall'ENALC rientrano in un piano di carattere nazionale attualmente allo studio per la concessione del contributo.

« I suddetti corsi comportano una spesa complessiva di lire 1.620.325 e la partecipazione di n. 135 allievi.

« Si ritiene, altresì, opportuno segnalare che, sempre nella provincia di Pesaro, sono state sin qui autorizzate costruzioni di case per lavoratori (ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43) nei comuni seguenti:

Pesaro Urbino	Milioni	124
Cagli	»	20
Fano	»	70
Fossombrone	»	25
Novafeltria	»	10
Pergola	»	21
Perticara	»	9
Urbino	»	30
Totale		<u>Milioni 309</u>

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*
CAMANGI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi per i quali siano stati esclusi dal programma dell'esercizio 1949-50 i lavori per la sistemazione della strada Montemaggio-Maiano-Monte di Pietracuta e della strada Tausano-Montefotogno-Ponte Santa Maria Maddalena, quantunque il Genio civile di Pesaro avesse fatto pervenire sin dall'11 giugno 1949 le relative perizie al Provveditore alle opere pubbliche di Ancona, lavori che avrebbero permesso di fronteggiare il gravissimo problema della disoccupazione invernale nel comune di San Leo (Pesaro); e per conoscere altresì se non ritenga di intervenire affinché — senza pregiudizio per le opere previste in altre zone —

le due sistemazioni stradali vengano comprese nel programma dell'anno in corso ».

RISPOSTA. — « I lavori di riparazione delle due strade Montemaggio-Maiano-Monte di Pietracuta e Tausano-Montefotogno-Ponte Santa Maria Maddalena nel comune di San Leo, non hanno potuto essere compresi nel programma esecutivo del corrente esercizio a causa della limitata disponibilità di fondi in relazione alle molteplici esigenze da soddisfare in tutta la regione.

« Attualmente non vi è alcuna possibilità di finanziare la relativa spesa, che ammonta a complessive lire 9.550.000. Dette opere saranno comunque tenute presenti quando si potrà disporre di nuove adeguate assegnazioni ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CASERTA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se gli consti che i comuni di Portici, Resina e Torre del Greco abbiano applicata nel 1949 l'imposta sul consumo del latte, senza le necessarie autorizzazioni e senza il relativo decreto interministeriale, passando in molti casi all'intimazione di pagamento ed all'esecuzione coattiva. E se e quali provvedimenti intende emanare al riguardo, per impedire questa violazione di legge, lesiva d'interessi e di diritti e suscettibile di provocare artificiosi perturbamenti nel mercato dell'indicato prodotto ».

RISPOSTA. — « Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, il comune di Portici con decreto interministeriale n. 3/13133 del 25 ottobre 1949 e il comune di Torre del Greco con decreto interministeriale n. 3/11706 del 26 agosto 1949 sono stati autorizzati ad applicare fino al 31 dicembre 1949 l'imposta di consumo sui generi non previsti nella tariffa generale, tra i quali il latte.

« L'applicazione del tributo in parola da parte dei due comuni sopra menzionati è legittima.

« Non altrettanto può dirsi per il comune di Resina il quale non ha potuto per il 1949 ottenere tempestivamente analoga autorizzazione in quanto gli atti istruttori della domanda si perfezionarono nel novembre 1949 con lettera della Prefettura di Napoli del 14 novembre 1949.

« In conseguenza di quanto sopra non è stato possibile dar corso all'autorizzazione con efficacia operativa, in considerazione dell'imminente scadenza dell'anno 1949, poiché la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

emissione del decreto richiede almeno due mesi di tempo, trattandosi di provvedimento interministeriale che deve essere preceduto dal parere della Commissione centrale per la finanza locale.

« La competente Prefettura di Napoli è già stata avvertita che il comune di Resina, per difetto di titolo, non poteva applicare il tributo ».

Il Ministro
VANONI.

CERAVOLO. — *Al Ministro dei trasporti.*
— « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per ovviare ai gravi inconvenienti derivanti dalla insufficienza dei locali della stazione ferroviaria della città di Locri. Detta stazione manca di pensilina e di sale d'aspetto, essendo state adibite ad ufficio quella di seconda e di prima classe. I numerosi abbonati della popolazione studentesca sono costretti durante la stagione invernale a stare all'aperto, perché non possono trovare posto negli angusti locali, esposti così alle intemperie ed al sole.

« L'interrogante chiede di conoscere se a tal proposito il Compartimento delle ferrovie di Reggio, sollecitato da vari organi e da numerose segnalazioni della stampa, abbia o meno riferito in proposito allo scopo di far provvedere d'urgenza alla ricostruzione integrale delle stazioni di tutta la Calabria e specialmente di quei centri che, per importanza, per numero di viaggiatori e per ubicazione, risentono ancora degli effetti della distruzione bellica ».

RISPOSTA. — « Il fabbricato viaggiatori della Stazione di Locri è dotato di una discreta sala d'aspetto già di terza classe ed ora provvisoriamente ad uso promiscuo perché la sala d'aspetto di prima e seconda, attualmente adibita a magazzino, potrà essere restituita al suo normale uso quando si sarà potuto ricostruire il magazzino merci.

« Il ripristino di tale magazzino nonché degli altri fabbricati di quella stazione importa la spesa di circa 20 milioni che l'attuale grave deficienza di fondi non consente per il momento di finanziare.

« A maggiore ragione non risulta per ora possibile prendere in considerazione la esecuzione di opere nuove, che non esistevano prima della guerra quale sarebbe la richiesta pensilina.

« Le stazioni del Compartimento di Reggio Calabria non risulta si trovino in condizioni peggiori di quelle di tante altre stazioni della

rete, alla cui ricostruzione si viene gradualmente procedendo compatibilmente coi mezzi disponibili ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

CHATRIAN. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere:

1°) in generale, se nella distribuzione dei fondi disponibili all'uopo, abbia inteso dare la precedenza alle grandi cooperative che rispondono ai seguenti requisiti:

siano costituite da categorie ben determinate di funzionari i quali vantino particolari benemerienze per servizi resi in pace ed in guerra (ufficiali, reduci, magistrati, ecc.);

siano state costituite effettivamente a scopo mutualistico ed assistenziale, in data remota (1946-47) e quindi non sospette di sfruttamento a solo scopo utilitario;

costruiscano case in città sovrappopolate, con un gran numero di senza tetto e gravemente sinistrate, come la città di Napoli;

2°) in particolare, perché:

a) non sia stato concesso alcun contributo alla cooperativa tra impiegati statali denominata « Cooperativa edilizia fra ufficiali esercito italiano », con sede in Napoli, regolarmente costituita fin dal 1946, da ufficiali in servizio permanente o provenienti dal servizio permanente, tutti reduci o mutilati o feriti di guerra, in gran parte senza tetto o sinistrati di guerra;

b) non sia stato dato alcun cenno di risposta alle numerose sollecitazioni inviate da detta cooperativa al Ministero dei lavori pubblici successivamente alla lettera n. 22608, del 10 novembre 1948, con cui questo aveva comunicato che i fondi autorizzati per un concorso in capitale erano esauriti, ma che, se i provvedimenti per la concessione di contributi in annualità sui mutui fossero stati approvati dal Parlamento, avrebbe esaminato benevolmente la richiesta della cooperativa ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero nel disporre la concessione dei contributi ai vari Enti costruttori di case popolari, tra cui le cooperative edilizie, a' sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, ha seguito fino ad oggi il criterio della ripartizione dei contributi stessi in misura proporzionale al numero delle domande pervenute da ciascuna provincia. Ha tenuto conto, altresì, del bisogno di abitazioni nelle varie località dove le cooperative erano sorte e della categoria dei soci delle varie

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

cooperative allo scopo di venire incontro, per quanto possibile, alle varie classi di aspiranti (impiegati statali e privati, giornalisti, professionisti, ecc.).

« È ovvio che, dato il gran numero delle domande qui pervenute e in considerazione della limitata entità della spesa autorizzata dalla legge anzidetta, non è stato possibile soddisfare interamente le richieste degli enti stessi.

« Attualmente tutti i fondi stanziati per il corrente esercizio finanziario sono esauriti e non è quindi possibile provvedere ad ulteriori distribuzioni di contributi.

« Tuttavia quando sarà dato di disporre dei fondi della spesa autorizzata dalla legge anzidetta pel prossimo esercizio finanziario, la richiesta della « Cooperativa edilizia fra ufficiali esercito italiano », sarà tenuta presente per i provvedimenti che si renderanno possibili in rapporto alla disponibilità dei fondi e comparativamente alla posizione delle altre cooperative.

« Si dichiara, infine, che non è esatto quanto si afferma che cioè dopo il 10 novembre 1948 non sia mai stata data risposta da questo Ministero alle numerose sollecitazioni della Cooperativa in quanto anche con nota n. 1653, del 19 febbraio 1949, si è scritto alla Cooperativa stessa ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLASANTO E CACCURI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — « Per sapere quali disposizioni intendano dare per agevolare il credito agrario ai piccoli coltivatori, per non costringerli a svendere i loro prodotti durante i raccolti ».

RISPOSTA. — « L'argomento tocca un problema di vasta portata, che ha sempre richiamato la più viva attenzione del Ministero.

« In una agricoltura che è necessariamente volta all'intensificazione delle colture e, quindi, all'incessante progresso tecnico e al continuo miglioramento organizzativo, il fabbisogno di credito per la conduzione delle aziende agricole — dalle più modeste, a carattere familiare, a quelle più complesse e vaste, di importanza regionale o, addirittura, nazionale — assurge, nell'insieme, a un'entità realmente cospicua. Si calcola che, presentemente, vengano destinati al credito agrario di esercizio circa ottanta miliardi di lire l'anno.

« L'organizzazione creditizia per lo svolgimento di una sì vasta attività si estende a tutto il territorio nazionale e, dalle dirama-

zioni capillari costituite dalle Casse rurali e dalle Casse comunali di credito agrario, risale agli Istituti regionali, che ne coordinano l'azione e che forniscono loro i mezzi finanziari integrativi di cui possono avere bisogno.

« Pur senza escludere che a detta organizzazione possano essere apportati ritocchi e perfezionamenti, non sembra che possa imputarsi a sostanziali deficienze di essa se il credito agrario di esercizio non sopperisce integralmente alle necessità delle aziende, specie nei confronti dei piccoli coltivatori.

« La concessione agli agricoltori di adeguate anticipazioni su pegno di prodotti agricoli è, d'altro canto, prevista dall'articolo 2, n. 3, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, mentre, per il disposto del terzo comma del successivo articolo 5, dette anticipazioni hanno scadenza ad epoca nella quale la vendita dei prodotti può aver luogo senza danno dei produttori. Quanto alla misura di esse, il limite è stabilito in tre quinti del valore corrente dei prodotti (articolo 10 del vigente regolamento sul Credito agrario).

« La causa della lamentata insufficienza nella concessione di prestiti è, quindi, da ricercare in altro campo e, più precisamente, nella carenza di capitali da destinare al credito agrario d'esercizio; carenza a sua volta connessa con la insufficienza del risparmio nazionale e con la lentezza di formazione del risparmio stesso.

« Questa deficienza di disponibilità finanziaria può essere constatata da chiunque e spiega come gli Istituti regionali di credito agrario si trovino, spesso, nella impossibilità di accogliere le richieste di sconto da parte della organizzazione creditizia capillare e perché non abbiano modo di procurarsi i fondi occorrenti ad adeguate condizioni.

« Il Ministero, tuttavia, non mancherà di interessarsi perché venga esaminata la possibilità che l'Istituto di emissione aumenti la cifra globale destinata al sconto del portafoglio agrario degli Istituti regionali; ciò che consentirebbe una maggiore attività — nel settore che interessa — sia degli Istituti medesimi che di quelli minori, che ad essi fanno capo.

« Su di un piano più ampio, che investe il problema creditizio nel suo complesso, il Ministero porterà, del pari, il proprio interessamento perché sia possibile ottenere che il risparmio rurale venga convogliato — per lo meno in massima parte — ad alimentare il credito agrario d'esercizio.

« D'altra parte è da ritenere che un'adeguata organizzazione dei produttori possa af-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

fiancare ed integrare l'azione creditizia diretta, contribuendo alla eliminazione degli inconvenienti segnalati ».

*Il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste*

SEGNÌ.

D'AMICO, LOZZA E D'AGOSTINO. —
Al Ministro della pubblica istruzione. —

« Per sapere se corrisponde a verità il fatto che in Naro, nella Sezione distaccata della scuola media statale « Giovanni Pascoli », di Agrigento, e nelle due classi ginnasiali a quella annesse, — istituite il 6 novembre 1949, in seguito alla trasformazione in statali di una scuola media già legalmente riconosciuta e di un ginnasio già autorizzato sotto la direzione dei Frati Agostiniani — siano stati incaricati dal provveditore per tutto l'anno scolastico 1949-50 degli insegnanti, non in base alle varie graduatorie provinciali previste dalla Ordinanza ministeriale del 20 aprile 1949 per incarichi nelle scuole secondarie statali, ma dietro presentazione al Provveditorato, che si dice l'abbia approvata, di una lista di insegnanti compilata con criteri particolaristici dell'ex preside della scuola media legalmente riconosciuta, nella persona del frate Ministero Biagio ».

RISPOSTA. — « In ordine alla richiesta si fa presente quanto segue:

« La scuola media parificata di Naro venne soppressa il 6 novembre 1949, in seguito alla istituzione, in pari data, d'una scuola media statale nello stesso comune.

« Dato che il provvedimento di statizzazione era stato emesso nel corso dell'anno scolastico, questo Ministero, allo scopo di non arrecare pregiudizio alla continuità didattica, autorizzò il provveditore agli studi di Agrigento a confermare gli insegnanti che già prestavano servizio nella scuola parificata, i cui alunni erano intanto passati a popolare la nuova scuola statale.

« Si era infatti indotti a ciò anche dalla considerazione che alla data del 19 novembre non si era ancora potuto provvedere alla nomina in quella sezione staccata del personale insegnante.

« L'autorizzazione si inquadra nel principio generale di non turbare la continuità dell'insegnamento, al quale principio è subordinato anche l'apparato di norme contenute nell'ordinanza ministeriale 21 aprile 1949.

« Naturalmente, col venturo anno scolastico, i supplenti della sezione di scuola media distaccata a Naro saranno prelevati dalla graduatoria provinciale ».

*Il Ministro
GONELLA.*

DE' COCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per rendere operanti, estendere ed aumentare le provvidenze previste dal regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e dalle altre disposizioni in materia, che hanno lo scopo di incoraggiare la costruzione e il riattamento di case coloniche, di strade poderali e interpoderali, di provviste idriche, di elettrodotti rurali, di impianti per la trasformazione e conservazione dei prodotti del suolo, ecc., ecc. Per quanto si riferisce in particolare alle Marche, l'applicazione delle leggi suddette si rivela di grandissima importanza e riveste carattere di particolare urgenza. In detta regione, tra l'altro, una buona parte di mezzadri e di coltivatori diretti vive in ambienti malsani e molto spesso in abitazioni pericolanti.

« Presso l'Ispettorato compartimentale agrario di Ancona giacciono attualmente parecchie centinaia di domande di contributo, presentate dal 1945 ad oggi che non hanno potuto ottenere evasione, ed anche quelle per le quali è stato emesso il decreto di impegno non sono state definite, per mancanza di fondi. Lo stesso Ispettorato ha richiesto ultimamente circa due miliardi per il fabbisogno dell'intera regione: ma sembra che gli siano stati assegnati, almeno per ora, soltanto 250 milioni. È bene tener presente anche che la economia della regione marchigiana è basata, per circa l'80 per cento, esclusivamente sull'agricoltura. Pertanto si rendono quanto mai, necessarie ed indispensabili delle provvidenze che aiutino ed incoraggino l'evoluzione agricola ed il maggior rendimento della locale agricoltura ».

RISPOSTA. — « Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1949-50 e quelli proposti nel progetto di stato di previsione per l'esercizio 1950-51, per la corresponsione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (nella quale comprensiva denominazione rientrano tutte le categorie di opere menzionate, essendo stati eliminati, con le chiare disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165; i dubbi che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

precedentemente erano stati sollevati nei riguardi di alcune delle dette categorie) sono adeguati all'entità dei sussidi concessi, tenuto conto del prevedibile ritmo di esecuzione dei lavori e delle epoche in cui può quindi maturare il diritto alla percezione del sussidio.

« Tanto il Ministero quanto gli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura — ciascuno per la parte di sua competenza — sono perciò in grado, a mano a mano che avviene il collaudo dei lavori, di disporre il pagamento delle somme dovute. L'entità degli stanziamenti è anzi sufficiente ad assicurare il pagamento in unica soluzione anche dei sussidi che furono concessi con riserva dell'eventuale corresponsione in dieci annualità costanti, comprensive di capitale e di interesse.

« Forte sperequazione sussiste invece tra le esigenze di miglioramento dei fondi e la possibilità di incoraggiare e agevolare l'esecuzione delle corrispondenti opere con la concessione dei sussidi; ma essa è generale e non colpisce la regione delle Marche né le altre regioni ad economia prevalentemente agricola più di quanto avvenga per quelle ad economia mista.

« La somma di 435 milioni di lire (e non 250 milioni) che è stato possibile assegnare alle Marche nella ripartizione, fra le circoscrizioni degli Ispettorati compartimentali agrari dell'Italia settentrionale e dell'Italia centrale, della somma di quattro miliardi e mezzo di lire disponibile per tali regioni sullo stanziamento di cui all'articolo 1, lettera c), della legge 23 aprile 1949, n. 165, trovasi, rispetto all'importo complessivo dei progetti di opere giacenti presso l'Ispettorato compartimentale agrario di Ancona, in rapporto non dissimile da quello che, nei restanti compartimenti ispettoriali dell'Italia settentrionale e centrale, si verifica fra disponibilità di assegnazioni e giacenze di progetti di opere.

« Non può, pertanto, non auspicarsi che presto si renda realizzabile l'assegnazione di ulteriori mezzi finanziari, adeguati alle rilevate necessità, per incoraggiare lo sviluppo di questo ramo di attività ».

Il Ministro
SEGNÌ.

DI FAUSTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per chiedere se non sia possibile, in occasione della liquidazione del complesso edilizio della disciolta Confederazione professionisti ed artisti, un estremo intervento dello

Stato, che valga a sottrarre alla speculazione il Teatro delle Arti e l'adiacente Galleria per esposizioni, affinché di quello che fu patrimonio comune degli intellettuali sopravviva quanto ancora può essere libera palestra di manifestazioni non commercializzate, rispondendosi così alle istanze di quanti affermano ancora la preminenza delle superiori esigenze dello spirito ».

RISPOSTA. — « Come è noto le organizzazioni sindacali fasciste furono soppresse, ed i loro patrimoni posti in liquidazione, in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369.

« Tali organizzazioni, tra le quali la Confederazione professionisti ed artisti, gravate tutte di ingente passivo, costituito per la maggior parte dai pagamenti da effettuare al numeroso personale dipendente, cui spettano le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro, si sono trovate nella necessità di realizzare i loro patrimoni, mediante la vendita di beni mobili ed immobili.

« In particolare, la ex Confederazione professionisti ed artisti, per fronteggiare i suoi impegni verso gli ex dipendenti, è venuta a trovarsi nella inderogabile necessità di vendere il palazzo di proprietà sito in via Sicilia, di cui sono parti integranti il Teatro delle Arti e la Galleria per esposizioni, poiché dal presumibile ricavato la gestione liquidatoria potrà trovare i mezzi indispensabili per il pagamento dei numerosi creditori.

« La opportunità di salvaguardare in un certo modo questa parte essenziale del patrimonio della ex Confederazione, sottraendolo all'eventuale speculazione privata, fu ben vagliata da questo Ministero che, secondo la prassi, avrebbe dovuto autorizzare la vendita al pubblico incanto dell'immobile.

« Tuttavia, non essendo stato possibile prendere in considerazione l'offerta di acquisto pervenuta dalla Società degli autori, questo Ministero avrebbe potuto dare la propria adesione ad una richiesta pervenuta dal Ministero della pubblica istruzione, che avrebbe voluto acquistare il palazzo per destinarlo a sede dell'Accademia nazionale di arte drammatica, utilizzando, quindi, il teatro per esercitazioni drammatiche dell'Accademia stessa e per pubblici saggi e spettacoli.

« Ma anche questa soluzione si è dovuta scartare in quanto il Ministero del tesoro ha fatto conoscere che non è assolutamente possibile la concessione di fondi per l'acquisto dell'edificio.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

« È per tale ordine di considerazioni che la vendita dell'immobile dovrà con ogni probabilità avvenire mediante il pubblico incanto ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
MARAZZA.

DI MAURO. — *Al Ministro delle finanze.*
— « Per conoscere se abbia autorizzato la delegazione governativa provvisoria dell'Esattoria di Catania a mantenere in servizio impiegati sottoposti a procedimento penale per reati infamanti ».

RISPOSTA. — « A questo Ministero non risulta che presso l'Esattoria di Catania, gestita in delegazione dall'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, prestino servizio impiegati sottoposti a procedimento penale per reati infamanti.

« Sono state, pertanto, disposte le occorrenti indagini per gli accertamenti e provvedimenti del caso.

« Si fa riserva di ulteriori comunicazioni ».

Il Ministro
VANONI.

FARALLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere le ragioni che hanno suggerito lo scioglimento della Sezione speciale lavori di Genova, creata a suo tempo per il completamento e l'ampliamento delle linee ferroviarie della Liguria; e per conoscere insieme se tale scioglimento implica in sé la rinuncia a proseguire i detti lavori indispensabili allo sviluppo del traffico di una regione già malamente servita ed in continuo sviluppo turistico e commerciale ».

RISPOSTA. — « Nel Compartimento ferroviario di Genova, oltre la Sezione lavori, alla quale competono le normali mansioni di esercizio, venne costituita nell'anno 1938 la Sezione speciale lavori, alla quale fu assegnata la specifica incombenza di provvedere alla costruzione della imponente mole di nuove opere in quell'epoca programmate per la sistemazione ferroviaria di Genova e della Liguria.

« Tale Sezione speciale lavori ha svolto in pieno le proprie mansioni fino al 1943 e, anche successivamente, dopo la cessazione delle ostilità, ha ripreso la propria attività, provvedendo in misura ridotta alla prosecuzione delle opere già iniziate anteguerra e collaborando con la Sezione lavori alla ricostruzione

degli impianti distrutti o danneggiati dalla guerra.

« Col progredire della ricostruzione ferroviaria, con la graduale riduzione delle somme annualmente stanziare per la ricostruzione medesima, ed a causa della sempre maggiore esiguità degli stanziamenti ottenuti per lavori in conto patrimoniale, il numeroso personale della Sezione speciale lavori di Genova è scarsamente utilizzato, ciò che, a lungo andare, costituirebbe un onere non ammissibile per il bilancio ferroviario.

« Allo stato delle cose, non potendosi prevedere quando riuscirà possibile ottenere gli ingenti finanziamenti necessari per portare a compimento il programma delle sistemazioni della Liguria, si è stabilito di sopprimere la Sezione medesima, pur aumentando opportunamente l'organico della normale Sezione lavori, in modo che questa possa far fronte alla liquidazione delle pendenze della Sezione speciale ed all'esecuzione di quei lavori che si prevede di poter ancora effettuare per la sistemazione ferroviaria della zona di Genova con i limitati stanziamenti che si spera di ottenere.

« Il provvedimento non implica tuttavia la rinuncia a sviluppare ulteriormente il programma dei nuovi impianti ferroviari della Liguria, quando riuscirà possibile ottenere i finanziamenti necessari ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

FINA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga di abrogare la disposizione contenuta nel decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, la quale stabilisce la obbligatorietà della denuncia del vino prodotto, ai fini della esenzione dal dazio, in ragione di un litro giornaliero per il manuale coltivatore e per ogni membro della sua famiglia:

1°) perché tale disposizione, anziché impedire le vendite abusive, le facilita;

2°) perché è irritante per i produttori in regime di libertà e democrazia, essere ancora sottoposti ad obblighi di denuncia, a controlli e verifiche a domicilio, per un prodotto da anni non più soggetto ad ammasso, anzi in crisi di superproduzione.

« E per conoscere, qualora ciò non fosse possibile se, in via subordinata, l'esenzione non possa essere riferita a grado alcolico e non a misura, in ragione di gradi 11 per ogni componente. Questo per le zone di pianura dove per la qualità dei vitigni o del terreno, la graduatoria alcolica risulta molto scarsa,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

e dove, essendo l'acqua poco potabile, vige l'uso di fare il vinello, il quale al di sotto di sei gradi non è servibile per scarsa alcoolicità e se al di sopra dei cinque è soggetto a dazio.

« Per sapere infine se intende precisare — qualora il produttore non sia più manuale coltivatore del fondo per ragioni varie: età, inabilità fisica o altro e la di lui famiglia continui nella diretta coltivazione manuale — se compete ugualmente la esenzione del vino dall'imposta di consumo nella misura stabilita ».

RISPOSTA. — « In merito a quanto prospettato, giova premettere che, in accoglimento dei voti manifestati dai comuni, che avevano sempre lamentato che una notevole quantità di vino fosse sottratta all'imposta di consumo (tredici milioni di ettolitri su una produzione media annua di trentaquattro milioni) l'esenzione accordata con l'articolo 30, n. 2 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, ai produttori in genere e senza limitazione di quantità, è stata ristretta con l'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, ai soli produttori manuali coltivatori del fondo dal quale provengono le uve, ed in ragione di un litro al giorno per produttore e per ogni membro della sua famiglia.

« La limitazione dell'esenzione ai soli produttori manuali coltivatori nella misura anzidetta ha di necessità richiesto l'obbligo della presentazione della denuncia dei quantitativi prodotti (articolo 3 del citato decreto n. 177) agli effetti e dell'identificazione del beneficiario dell'esenzione quale designato dalla legge e della determinazione della quantità di prodotto da esentare.

« L'abolizione della denuncia e del relativo controllo nei sensi proposti renderebbe inoperante la disposizione limitatrice della esenzione in parola, con evidente e grave pregiudizio delle finanze comunali, al risanamento delle quali sono tesi in questo momento gli sforzi di tutti gli amministratori.

« In merito alla proposta di commisurare l'esenzione in ragione di undici gradi alcoolici *pro capite* anziché a volume in ragione di un litro al giorno, è da osservare che tale sistema implicherebbe l'adozione di uguale sistema anche agli effetti dell'applicazione dell'imposta che — come è noto — viene invece liquidata in base ad unità di misura (ettolitro).

« Senza dubbio la commisurazione dell'imposta sul vino al grado alcoolico sarebbe conforme al principio generale che i tributi

sono da ragguagliarsi al valore dei generi, ma all'applicazione integrale di tale principio vi sono sempre state gravi difficoltà d'ordine pratico, connesse all'accertamento dell'esatto grado alcoolico di ogni singola partita di vino presentata allo sdaziamento.

« A conciliare le due esigenze il legislatore ha appunto commisurato l'imposta al grado di alcoolicità solo per grandi classi, esentando da imposta le bevande vinose che non superano i due gradi, riducendo, per quelle che superano i due gradi ma non i cinque la imposta alla metà di quella stabilita per le bevande superiori a cinque gradi e fino a ventuno, oltre i quali sono considerate le diverse qualità dei vini (comuni, fini e spumanti).

« Per quanto, infine, concerne la questione particolare se compete ugualmente l'esenzione dall'imposta allorché il produttore per ragioni varie non sia più manuale coltivatore del fondo, a ciò attendendo i di lui familiari, deve farsi presente che, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto 177, la concessione del beneficio è subordinata alla coesistenza delle due condizioni che il consumatore del vino sia produttore e altresì manuale coltivatore del fondo.

« Agli effetti dell'esenzione in parola l'articolo 73 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con decreto 30 aprile 1936, n. 1138, definisce il produttore colui che come proprietario, fittavolo, mezzadro o colono o a qualsiasi altro titolo, conduca i fondi vitati in economia o li coltivi direttamente o compartecipi al prodotto dei fondi stessi.

« Giova considerare al riguardo che nell'organizzazione delle aziende agricole familiari, la coltivazione del fondo durante l'intero ciclo produttivo richiede varie operazioni alle quali partecipa tutta la famiglia; giustamente quindi le norme su richiamate non limitano il beneficio in parola al titolare della conduzione, ma lo attribuiscono anche ai componenti la sua famiglia, comprendendo in questa (articolo 20 del regolamento) i parenti e gli affini, e le persone conviventi per motivi di servizio o di lavoro.

« Ne consegue logicamente che allorché il capo famiglia per ragioni di età, di malattia o per altro impedimento sia posto nella impossibilità di continuare la manuale coltivazione del fondo, la qualità di produttore non viene perduta dai familiari che ancora attendono ai lavori della terra.

« È pertanto da ritenere che, valutate le particolari condizioni di fatto inerenti ai sin-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

goli casi in cui il capo della famiglia abbandoni la manuale coltivazione dei fondi, possa addivenirsi al mantenimento dell'esonero dall'imposta sul vino per l'intera famiglia, qualora alcuno dei suoi componenti continui nella diretta coltivazione dei fondi stessi ».

Il Ministro

VANONI.

FODERARO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare allo scopo di risanare il bilancio deficitario dei comuni calabresi, danneggiati dal terremoto 10-11 maggio 1947, e che si trovano nella particolare condizione di non poter ulteriormente aggravare la pressione tributaria in misura necessaria per raggiungere il pareggio del bilancio ».

RISPOSTA. — « Il disegno di legge recante disposizioni in materia di finanza locale (n. 714), già presentato al Senato della Repubblica il 15 novembre 1949, oltre alle provvidenze che riguardano la generalità dei comuni disposte in base al criterio della popolazione residente e destinate, pertanto, a favorire le zone più bisognose (articolo 1), prevede anche speciali provvidenze (articolo 3) in favore dei comuni di montagna, tra i quali è da ritenere che possano essere compresi molti dei comuni cui si fa riferimento ».

Il Ministro

SCELBA.

GASPAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se e quando intende risolvere il problema della sostituzione degli E.N.A.L. col progetto nuovo Ente per la ricreazione popolare di cui la stampa ha dato più volte notizia.

« Ciò, perché sia possibile risolvere le numerosissime situazioni irregolari che tuttora permangono in molte Sezioni dell'E.N.A.L. ».

RISPOSTA. — « Questa Presidenza già da tempo ha posto allo studio il problema della completa revisione dell'attuale disciplina legislativa dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), la cui struttura e finalità non si ravvisano più compatibili con le esigenze dell'ordinamento democratico e con le nuove forme di organizzazione sociale.

« È stato, pertanto, predisposto un disegno di legge che prevede la istituzione di un più idoneo organismo, denominato Ente nazio-

nale per la ricreazione popolare sociale, il quale dovrebbe operare — in sostituzione dell'E.N.A.L., che verrebbe soppresso — nel pieno rispetto delle altre istituzioni che si prefiggono identici scopi e concorrere a favorire le iniziative private, tendenti a sviluppare le attività di svago e di ricreazione, destinate all'elevamento culturale e morale del popolo.

« Secondo il progetto, il patrimonio dell'E.N.A.L. verrebbe devoluto al nuovo Ente, in favore del quale sarebbero confermate le esenzioni, agevolazioni, i benefici e le parificazioni spettanti all'E.N.A.L., a norma delle disposizioni e convenzioni vigenti.

« Il disegno di legge è stato diramato alle amministrazioni più direttamente interessate, e si attende l'adesione delle amministrazioni stesse per presentarlo alla discussione del Consiglio dei Ministri ».

Il Sottosegretario di Stato

MARTINO.

GUADALUPI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, nell'interesse dello Stato, disporre una completa revisione — da affidare a funzionario elevato di grado — delle pratiche di imposizioni tributarie di profitti di guerra, di speculazione e di patrimonio progressivo della ditta Daniele Oronzo fu Bonaventura da Mottola (Taranto).

« La richiesta è causata dal fatto che il competente ufficio delle imposte avrebbe accertato un patrimonio di appena 10 milioni di lire, mentre risulta che in sede di contestazione giudiziaria — allo scopo di evitare un dissesto economico e le conseguenze di legge — quel contribuente ha dimostrato di possedere un patrimonio di oltre 300 milioni ».

RISPOSTA. — « A scioglimento della riserva formulata con la risposta interlocutoria del 15 novembre 1949, si fa presente che l'ispettore compartimentale, inviato da questo Ministero ha terminato la revisione della posizione tributaria della ditta Oronzo Daniele di Mottola, svolta con particolare riguardo alle imposte straordinarie sui profitti di guerra e di contingenza, e alla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

« L'indagine ispettiva ha stabilito che non vi sono rilievi da fare in ordine alle tassazioni finora istituite a carico del Daniele Oronzo. Circa la tassazione riguardante l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio si precisa che secondo le disposizioni di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

cui all'articolo 49 della legge 1° settembre 1947, n. 828, il contribuente, alla stregua di tutti gli altri debitori dell'imposta, corrisponde in via provvisoria l'imposta stessa sulla base dell'imponibile dichiarato.

« In applicazione però del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, modificato dalla recente legge 10 novembre 1949, n. 805, la dichiarazione di Daniele Oronzo dovrà essere revisionata, a titolo provvisorio o definitivo, come, ripetesi, si verifica per tutti coloro che sono tenuti al pagamento della suddetta imposta.

« Ora, poiché l'articolo 26 della già citata legge 10 novembre 1949, n. 805, prevede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, nell'albo pretorio del comune capoluogo di provincia degli elenchi degli accertamenti provvisori e definitivi, riguardanti l'imposta patrimoniale attraverso la cennata forma di pubblicità, si potrà seguire la tassazione della ditta Daniele Oronzo ».

Il Ministro

VANONI.

GUADALUPI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere i motivi per cui l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Bari — la cui competenza è stabilita dal paragrafo b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273 — approvi con eccessiva facilità, senza sopralluoghi e non attenendosi alle direttive ministeriali, centinaia di piani di trasformazione agraria per le provincie Salentine e particolarmente per impianti di vigneti a tipo americano, dichiarando gli stessi attuabili ed utili ai fini della produzione agraria. Se accetti tale stato di cose perseguito attraverso un indirizzo il più delle volte determinato da interessi privati e che, trascurando gli aspetti economici e sociali, si appalesa dannoso e contrario anche all'indirizzo di politica agraria preannunziato dal Governo. Quali provvedimenti di conseguenza — come la revoca delle autorizzazioni già concesse per le trasformazioni agrarie da seminativo in vigneto e la emanazione di circolari interpretative della legge sulla proroga dei contratti agrari — intenda adottare perché questo problema cui sono legate le sorti dell'economia agraria del Salento abbia a risolversi con ogni sollecitudine nell'interesse superiore della economia nazionale e della classe lavoratrice interessata a tale processo produttivo, oggi fortemente danneggiata ».

RISPOSTA. — « Nella determinazione dei criteri da seguire nell'esame dei piani di trasformazione agraria ai fini dell'articolo 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, l'Ispettorato compartimentale agrario di Bari ha attribuito particolare peso ad alcuni aspetti dell'agricoltura pugliese quali l'aridità dei terreni, la deficiente e mal distribuita piovosità e le elevate temperature che nella regione si registrano fin dalla primavera, caratteristiche tutte che costituiscono altrettante cause di aleatorietà della produzione delle piante erbacee in generale e dei cereali in modo speciale, mentre le colture legnose resistono all'alidore, fruttificano copiosamente e richiedono elevato impiego di mano d'opera.

« Ha ritenuto, il predetto Ispettorato, che la vite sia in grado di offrire, soprattutto alla classe dei contadini, una grande quantità di lavoro e che essa, insieme con l'olivo e col mandorlo, sia chiamata a dare un largo contributo alla soluzione del grave e assillante problema della disoccupazione agricola.

« Queste considerazioni, di ordine tecnico, economico, sociale e demografico, hanno indotto l'Ispettorato in parola a favorire, nell'esame dei piani di trasformazione agraria, la diffusione delle piantagioni legnose e delle colture irrigue, negando il benessere a quei progetti che prevedevano l'esecuzione di modeste opere di miglioramento o l'attuazione di ordinamenti colturali a basso grado di attività o la sostituzione di arboreti ancora efficienti con altri fruttiferi. Esso ha peraltro curato, nell'istruttoria delle domande, di accertare, mediante sopralluoghi di funzionari tecnici dell'Ispettorato stesso o degli Ispettorati provinciali, sia lo stato colturale dei fondi, sia la possibilità tecnica e la convenienza economica delle progettate trasformazioni.

« Dall'entrata in vigore del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, fino alla fine della scorsa estate risultavano presentate all'Ispettorato compartimentale agrario di Bari 459 domande. Rispetto ad esse, i piani approvati dall'Ispettorato — nel senso del rilascio, da parte dell'Ispettorato stesso, della dichiarazione di attuabilità — erano in numero di 376, concernenti la superficie di Ha. 4421,83, di cui ettari 1057,27 di vigneto specializzato, ettari 274,43 di vigneto consociato, ettari 234,47 di oliveto specializzato, ettari 462,60 di arboreto misto, ettari 2393,06 per colture irrigue, appoderamenti.

« I terreni interessati alla trasformazione dichiarata attuabile corrispondono alle se-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

guenti percentuali della superficie agraria o forestale condotta in fitto:

Provincia di Bari	0,35 %
» » Brindisi	1,39 %
» » Foggia	0,32 %
» » Lecce	0,67 %
» » Taranto	0,56 %
Per tutta la circoscrizione compartimentale	0,48 %

« È da rilevare che la dichiarazione di attuabilità del piano di trasformazione non implica necessariamente la sottrazione del contratto di conduzione alla proroga disposta dalla legge, essendo la decisione al riguardo riservata, caso per caso, al competente organo giurisdizionale, cui spetta di valutare se l'attuazione sia compatibile con la proroga del contratto, cioè, in ultima analisi, se sia indispensabile che, per poter attuare la trasformazione, il proprietario abbia la piena disponibilità del fondo, estromettendone l'affittuario o mezzadro.

« Consta, a tal riguardo, che alcune delle dichiarazioni di attuabilità non sono state utilizzate dal proprietario, a seguito di bonari accordi intervenuti fra le parti.

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha avuto occasioni, anche recenti, di manifestare il suo indirizzo contrario all'estendimento della coltura viticola e di diramare istruzioni in proposito ai dipendenti organi compartimentali e provinciali, negando — per gli impianti di vigneto, che pur rientrano fra i miglioramenti fondiari previsti nella legislazione per la bonifica integrale — la concessione degli aiuti previsti in tale legislazione. Ma, per ciò che concerne la regione pugliese, non va dimenticato che la superficie attualmente investita a vigneto (coltura specializzata Ha. 209447, coltura promiscua Ha. 23447) è di gran lunga inferiore a quella che in Puglia riscontravasi prima dell'invasione fillosserica.

« Questa considerazione — a parte qualsiasi rilievo di ordine giuridico — rende non consigliabile di considerare l'eventualità della revoca delle dichiarazioni rilasciate, mentre nessuna particolare istruzione è da impartire per il compartimento delle Puglie, dopo la sospensione del rilascio delle dichiarazioni, disposta in via generale ».

Il Ministro
SEGNI.

INVERNIZZI GAETANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se i dipendenti Circoli dell'Ispetto-

rato del lavoro siano stati invitati a non effettuare le necessarie ispezioni e la sorveglianza nell'applicazione delle leggi del lavoro e a non comunicare l'esito delle loro inchieste, quando ciò venga sollecitato dalle organizzazioni sindacali. E per conoscere quali provvedimenti l'onorevole Ministro intende adottare per impedire la sistematica evasione alle leggi sul lavoro, da parte di un gran numero di imprenditori, e garantire la repressione delle infrazioni segnalate dalle organizzazioni sindacali ».

RISPOSTA. — « Si comunica al riguardo che mai sono state impartite istruzioni agli Ispettorati del lavoro, intese a non dar corso alle segnalazioni trasmesse dalle Organizzazioni sindacali e nemmeno a non dare comunicazione alle organizzazioni stesse dell'esito degli accertamenti.

« Risponde, invece, ad un preciso obbligo degli Ispettorati del lavoro — discendente sia dalle disposizioni generali in materia penale, sia dalle norme regolamentari sulle attribuzioni degli Ispettorati del lavoro — di dar corso a tutte le denunce e segnalazioni che loro pervengano da uffici pubblici, organizzazioni sindacali e privati. Ed infatti, per quanto in particolare riguarda le segnalazioni provenienti dalle Organizzazioni sindacali, risulta che gli Ispettorati del lavoro, nel 1° semestre 1949, hanno dato corso a ben 8287 segnalazioni trasmesse dalle Associazioni dei lavoratori.

« Riguardo poi alla comunicazione alle Organizzazioni sindacali dell'esito degli accertamenti eseguiti, per quanto nessuna disposizione legislativa prescriva un obbligo in tal senso; è nella prassi normale degli Ispettorati di informare sempre gli Enti segnalatori, comprese, quindi, le Associazioni dei lavoratori, del risultato delle ispezioni. È evidente però che esulano da tale prassi gli eventuali casi in cui i risultati degli accertamenti impongano delle cautele in ordine alla comunicazione ad organi estranei all'Amministrazione, come potrebbe essere nell'ipotesi in cui le infrazioni accertate coinvolgano responsabilità di organi erogatori, di pubblici dipendenti, ecc.

« Si auspicano, inoltre, provvedimenti, al fine di impedire la evasione delle leggi sul lavoro e garantire la repressione delle lamentate infrazioni.

« È opportuno al riguardo rammentare che il decreto legislativo 15 aprile 1948, numero 381, ha sensibilmente potenziato l'Ispettorato del lavoro, per modo che si può fonda-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

tamente assicurare che all'accresciuto numero di uffici periferici ed all'incremento del personale (per il quale proprio in questi giorni vengono portati a compimento concorsi per ulteriori 228 posti), ha fatto e più farà riscontro una intensificazione dell'attività di vigilanza.

« Si ritiene, in proposito, non inopportuno riassumere qui i dati più significativi, desunti dal raffronto di tale attività per gli anni 1947 e 1948:

	1947	1948
Aziende ispezionate per l'accertamento dell'osservanza delle leggi del lavoro N.	159.716	178.134
Denunce per infrazioni alle leggi del lavoro prese in esame dagli Ispettorati »	98.839	141.003
Lavoratori presentati direttamente agli Ispettorati per consigli »	197.049	226.453
Contravvenzioni elevate »	20.251	39.707

« Come può rilevarsi, la vigilanza ha assunto sempre più un carattere di maggiore repressione delle infrazioni, desumibile dal numero delle contravvenzioni elevate, che nel 1948 sono aumentate del 96 per cento rispetto al 1947. Aumento che viene confermato anche nel 1949, rilevandosi nel 1° semestre di tale anno un ulteriore incremento del 62 per cento delle contravvenzioni elevate rispetto al corrispondente semestre del 1948 ».

Il Ministro
MARAZZA.

LACONI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno intervenire per far revocare l'ordinanza prefettizia per la provincia di Cagliari del 1° luglio 1949, Div. Gab. n. 2584, confermata con altra Div. Gab. n. 4372, del 5 novembre 1949, con la quale vengono invitati i sindaci della citata provincia a non concedere, in occasione di pubblici comizi, i balconi dei municipi. Occorre tener presente che spesso il balcone del municipio è l'unico luogo dal quale si possa parlare alla popolazione convenuta per ascoltare l'oratore e che i balconi vengono concessi, sia durante lo svolgimento delle campagne elettorali che dopo, ad oratori di differenti partiti, senza partigianeria. Il mantenimento in vigore di una simile ordinanza

intralocerebbe, quindi, di molto lo svolgimento della vita politica in molti comuni ».

RISPOSTA. — « Evidenti motivi di opportunità sconsigliano la utilizzazione di locali comunali in genere, e dei balconi delle sedi municipali in particolare, per manifestazioni di partito, in contrasto con il significato storico e la situazione giuridica del comune, considerato quale ente che riassume ed esprime gli interessi della generalità degli abitanti.

« La circolare del prefetto di Cagliari del 3 luglio 1949, ribadita dalla successiva circolare del 5 novembre successivo, fu motivata, oltre che dal generale principio prospettato, anche da incidenti ed inconvenienti (come furti di atti, ecc.) verificatisi per l'afflusso nelle sedi comunali di persone non controllate ».

« Inoltre, la cessione in uso dei balconi e delle sedi in genere, per discorsi e comizi politici, difficilmente potrebbe non provocare quei contrasti tra i partiti locali, che prima del provvedimento già si erano delineati, e che inciderebbero anche sull'ordine pubblico.

« D'altronde, non pare che il divieto possa porre ostacoli all'esercizio della propaganda dei partiti politici, anche in piccoli centri, e che i balconi dei municipi siano l'unico luogo adatto per simili manifestazioni.

« Per le considerazioni esposte, non si ritiene di dover intervenire per la revoca delle circolari ricordate ».

Il Ministro
SCELBA.

LATORRE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere se non ritenga utile che la linea 32 « Periplo Italo » approdi pure nel porto di Taranto, e ciò ai fini del potenziamento di quel porto mercantile infinitamente il più attrezzato e più importante di altri della Puglia e della Calabria sulla costa jonica, per facilitare la ripresa delle attività commerciali dei ceti della città interessata con gli esistenti magazzini generali, e, soprattutto, per procurare lavoro a quei lavoratori portuali da mesi in continua disoccupazione ».

RISPOSTA. — « La linea n. 32 del « Periplo Italo » è stata di recente ripristinata in via di esperimento. Si è reso necessario, pertanto, onde non renderne l'esercizio eccessivamente oneroso, di non appesantire l'itinerario con la toccata di quegli scali che, pur essendo effettuati nell'anteguerra, non presentano, attualmente, concrete prospettive di traffico.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

« A parte ogni altra considerazione, qualora si dovesse aderire a tutte le richieste di approdo che pervengono continuamente, l'itinerario-orario predisposto dovrebbe subire tali modificazioni da richiedere, per la sua effettuazione, l'impiego di un maggior numero di navi in confronto alle tre in atto adibite, senza la possibilità di conseguire, in corrispettivo, un adeguato apporto di noli.

« D'altra parte, se si voglia considerare che le Puglie sono già servite dalla linea in questione in quattro porti, e, precisamente: Barletta, Bari, Brindisi e Gallipoli, appare subito che l'inserzione di un altro porto nell'itinerario, con le scarse prospettive di carico, non sembra rispondere ad un sano concetto economico in un momento come l'attuale di carenza di mezzi e di traffico.

« Trattandosi, peraltro, di una linea a carattere commerciale, l'opportunità o meno di effettuare uno degli scali dislocati nella rotta dell'itinerario di massima, viene ravvisata in funzione dei quantitativi di merci offerti — sia in partenza che in arrivo — dai singoli approdi.

« Appunto in applicazione di tali criteri, la Società « Tirrenia », secondo notizie da essa fornite in questi giorni, ha già esaminato favorevolmente — dati i quantitativi di merci da acquisire — una segnalazione dell'Agenzia di Taranto intesa ad ottenere l'approdo in quel porto e delle quotazioni speciali per il trasporto di farina e pasta da Venezia e Livorno per quello scalo.

« Per tali trasporti sono state già offerte delle quotazioni ridotte.

« Non è, però, possibile, per le ragioni più sopra esposte, di includere nell'itinerario della linea in questione lo scalo di Taranto ».

Il Sottosegretario di Stato
TAMBRONI.

LOZZA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per sapere se non siano di avviso che gli insegnanti già collocati a riposo, su domanda e in base alla legge 7 aprile 1948, n. 262, debbano, quando ne facciano richiesta, essere mantenuti in servizio sino al 30 settembre 1950, secondo la lettera e lo spirito della proposta Cappugi approvata dai due rami del parlamento e diventata legge ».

RISPOSTA. — « A norma dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1949, n. 386 — che ha prorogato al 31 dicembre 1949 il termine utile per la presentazione delle domande dei collocamenti a riposo con diritto all'aumento di

cinque anni del servizio utile a pensione, elevati dalla stessa legge a sette per coloro che rivestono la qualità di combattente o partigiano combattente — « per il personale insegnante il collocamento a riposo ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla presentazione della domanda ».

« La disposizione in pratica si risolve nei seguenti casi: se l'insegnante ha presentato domanda il 30 settembre 1949, viene collocato a riposo con effetto dal 1° ottobre dello stesso anno: se invece l'insegnante presenta domanda nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1949, il collocamento a riposo avrà effetto dal 1° ottobre 1950.

« Può essersi, tuttavia, verificato il caso che un insegnante abbia prodotto domanda entro il 7 aprile, termine fissato dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e che, entrata in vigore la citata legge n. 386, abbia ritenuto meglio rispondere ai suoi interessi il differimento del collocamento a riposo al 1° ottobre 1950.

« In tal caso il Ministero non ha mancato di esaminare con ogni possibile benevolenza le posizioni dei singoli interessati, consentendo il ritiro delle domande prodotte entro il 7 aprile, sempre che le domande stesse fossero accompagnate dalla esplicita riserva di poter fruire di eventuali proroghe circa il termine del collocamento a riposo o che la sede della quale il professore era titolare, e che a seguito della domanda di collocamento era stata legittimamente considerata disponibile, non fosse stata assegnata ad altro professore di ruolo.

« Una determinazione favorevole non si è potuta, invece, adottare nel caso che tale sede fosse stata assegnata ad altri, per l'impossibilità giuridica di restituirvi il professore che, chiesto il collocamento a riposo a norma del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e avendone titolo, non compiendo cioè il 70° anno di età entro il 31 dicembre 1949, avesse fatto domanda per il differimento del collocamento stesso al 1° ottobre 1950 ».

Il Ministro
della pubblica istruzione
GONELLA.

LUCIFREDI E RUSSO CARLO. — *Al Ministro dell'interno e al Commissario per il turismo.* — « Per conoscere per quali motivi sia stata emanata la circolare 18 settembre 1949; n. 10.14199/12000-A-9 del Ministero dell'interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, con norme per l'applicazione della

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

legge 8 luglio 1949, n. 478, e se non ritengano che la circolare stessa, limitando la possibilità di concedere nuove licenze di vendere superalcolici nei luoghi di cura soggiorno e turismo ai casi di esigenze « determinate da uno straordinario afflusso di forestieri », ed invitando le autorità locali di pubblica sicurezza a fare in modo « da evitare possibili risentimenti da parte di esercenti già autorizzati », contraddica in modo palese alle finalità ispiratrici della legge succitata, quali emergono chiaramente dagli atti parlamentari relativi e dal testo stesso di essa. Si sottolinea in particolare come tale legge, destinata a favorire lo sviluppo del turismo, abbia lo scopo specifico di suscitare nuove energie e creare nuovi centri di attrazione, specie per i forestieri, nei luoghi di cura, soggiorno e turismo, il che evidentemente non può ottenersi senza suscitare un qualche risentimento degli esercenti attualmente autorizzati, dato che questi si avvantaggiano oggi di una posizione privilegiata semimonopolistica, cui le nuove iniziative non possono non dare disturbo. Si chiede pertanto che la circolare in parola venga opportunamente chiarita, dando peso preponderante, in merito al sussistere delle « effettive esigenze turistiche » cui la legge si richiama, alle valutazioni fatte dall'Amministrazione comunale e dall'Ente provinciale per il turismo, di fronte alle quali debbono cedere il passo gli interessi puramente privati degli esercenti in precedenza autorizzati.»

RISPOSTA. — « La circolare del 18 settembre 1949, illustrativa delle norme stabilite dalla legge 8 luglio 1949, n. 478, si ispira esattamente al criterio informatore della legge speciale; e, dettando le necessarie istruzioni per la esatta applicazione, si limita a precisarne ed a chiarirne la portata e la applicabilità, in base ai principi generali che disciplinano la materia.

« Infatti, la legge sopra citata, in deroga all'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, consente il rilascio di licenze per la vendita di alcolici oltre il rapporto limite ordinario, nelle località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo, limitatamente ai casi di accertate, effettive esigenze turistiche.

« Ora, non vi ha dubbio che il rilascio di qualsiasi autorizzazione di polizia è sempre subordinato alla necessità di soddisfare esigenze di un pubblico interesse attuale e concreto, da valutarsi discrezionalmente dalla autorità di pubblica sicurezza, anche quando

risulti obbligatorio sentire preventivamente il parere di altri organi od enti. E, anche nelle ipotesi prevedute dalla legge n. 478, vale il medesimo principio specificandosi peraltro che il pubblico interesse si identifica, in tali casi, con quello rappresentato dalle esigenze turistiche.

« Proprio, dunque, in applicazione di siffatti criteri non si sarebbe potuto non richiamare l'attenzione degli organi dipendenti sui limiti della potestà discrezionale loro attribuita; e ciò ad evitare che provvedimenti viziati da eccesso di potere fossero successivamente denunziati ed annullati in sede giurisdizionale, ad istanza di pubblici esercenti lesi nei loro legittimi interessi.

« Tali considerazioni, del resto, trovano anche conforto nella relazione che accompagna il disegno di legge alla Camera dei deputati, laddove è detto che lo schema proposto non contraddice « a quei motivi di tutela dell'ordine pubblico e della sanità nazionale, cui si ispirano le norme cui si propone di derogare ».

« Si soggiunge che nessuna rimostranza risulta pervenuta al Ministero sull'applicazione concreta delle norme di legge e delle istruzioni ministeriali; il che induce a ritenere che, anche in tale occasione, gli organi dipendenti ben abbiano saputo ispirare i propri provvedimenti alla lettera e allo spirito della legge ».

Il Ministro.

SCELBA.

MARZI. — *Al Ministro dell'Africa Italiana.* — « Per conoscere se ritenga opportuno mantenere alla Direzione generale degli affari politici l'attuale titolare che già ricopriva la carica dal 1939 al 1943, cioè nel pieno sviluppo della politica fascista e precisamente nel periodo in cui vennero emanate le leggi razziali coloniali, che tanto gravemente hanno ferito la dignità e l'orgoglio delle popolazioni delle ex colonie italiane, portando un duro colpo ai risultati di oltre mezzo secolo di colonizzazione.

« Questa circostanza sarebbe stata sufficiente a non rimettere nel 1947 il predetto funzionario nella carica attuale; ma c'è di più: lo stesso funzionario, in alcuni suoi scritti, ha difeso apertamente la politica razziale fascista. (*Politica di razza e politica coloniale*, in « Annali dell'Africa Italiana », anno II, volume II, Roma, 1939; *Politica indigena italiana in Africa Orientale Italiana*, in « Annali dell'Africa Italiana », anno V, volume I,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

pagina 69 e seguenti, Roma, 1942; *La politica indigena dell'Italia*, in « Annali dell'Africa Italiana », anno VI, volume II, pagina 305 e seguenti, Roma, 1943).

« L'interrogante chiede se con tali direttive l'onorevole Ministro pensa di assumere l'amministrazione della Somalia ».

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'Africa Italiana è, attualmente, in via di smobilitazione. È allo studio un provvedimento per la sistemazione del personale.

« Il direttore generale dottor Martino Mario Moreno, orientalista di notorietà internazionale, venne, dalla Commissione di 1° grado per l'epurazione del personale dipendente dal Ministero dell'Africa Italiana, con decisione del 9 febbraio 1945, prosciolto dalle incolpazioni contestategli, né contro tale decisione fu interposto ricorso dall'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo. Egli ha svolto in questi anni un apprezzato servizio.

« Le direttive con le quali il Governo italiano intende svolgere il mandato fiduciario in Somalia sono quelle esposte, nel mese scorso, a Ginevra, al Consiglio di tutela delle Nazioni Unite, ed approvate all'unanimità dai rappresentanti di tutti gli Stati partecipanti al Consiglio, compresi i rappresentanti dei popoli arabi ed asiatici.

Il Sottosegretario di Stato
BRUSASCA.

MERLONI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se nel programma in corso di elaborazione da parte del Ministro dei lavori pubblici per il completamento di grandi acquedotti e per la costruzione di nuovi, di cui è cenno nella relazione fatta dall'onorevole De Gasperi al Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 gennaio 1950, sarà compreso, oltre ai grandi acquedotti Campano (Napoli e Caserta) e Molisano (Campobasso), l'acquedotto Maremmano o del Fiora (Grosseto), quale opera assolutamente indispensabile per l'alimentazione idrica della intera provincia, oggi del tutto insufficiente e di fondamentale importanza per lo sviluppo agricolo e demografico della zona ».

RISPOSTA. — « Come ha dichiarato l'onorevole De Gasperi al Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 gennaio 1950 e come ha confermato lo stesso Presidente del Consiglio nel suo discorso programmatico del 31 gennaio 1950, la questione del completamento e della costruzione di nuovi acquedotti è allo studio

degli organi competenti, studio che non potrà essere condotto a termine in breve tempo dato il complesso di difficoltà che dovrà essere superato.

« Si può, comunque, assicurare che fra gli acquedotti segnalati trovansi anche l'acquedotto Maremmano o del Fiora ».

Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici
CAMANGI.

NEGRI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere la destinazione e l'uso fatto del contributo dello Stato concesso, ed ancora attualmente corrisposto, all'Ente di rinascita agraria delle Tre Venezie (ora Ente nazionale Tre Venezie) ed alla Sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Tre Venezie, contributo destinato a costituire la cosiddetta piccola proprietà in Alto Adige, che è concretata nella costituzione di 128 aziende agricole assegnate a coltivatori italiani.

« Il contributo viene concesso per il 2,50 per cento in conto servizio interessi, ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e per il 3,50 per cento in conto ammortamento mutuo, rispettivamente per 30 e per 25 anni.

« Ciò in quanto risulta che detto contributo è stato scontato per intero presso l'Istituto della previdenza sociale per un importo totale di circa 42 milioni di lire (valuta 1941), mentre ben 106 delle 128 aziende a cui esso si riferisce sono già state rivendute dai coloni italiani. Essi hanno già corrisposto all'Ente nazionale delle Tre Venezie il 100 per cento del valore, per cui non si ravvisa per quale motivo ed a quale titolo l'Ente, che fungeva da intermediario, sia venuto a beneficiare, come tuttora continua, dell'intero contributo che si aggira a circa ben il 70 per cento del valore ».

RISPOSTA. — « L'Ente di rinascita agraria delle Tre Venezie, ora Ente nazionale delle Tre Venezie, contrasse nel 1934 vari mutui con l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, per l'acquisto di terreni destinati alla formazione di piccole proprietà coltivatrici.

« Sui detti mutui fu concesso il concorso statale del 2,50 per cento nel pagamento degli interessi, previsto dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonché lo speciale contributo del 3,50 per cento nell'ammortamento, di cui al decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1877.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

« In relazione, appunto, alla concessione dei detti contributi, l'Ente, nello assegnare in conduzione le unità poderali, stabiliva, nei contratti, che, ove gli assegnatari avessero ottemperato (per il periodo previsto di 9 anni) agli impegni contrattuali relativi alla conduzione del fondo, avrebbero conseguito, trascorso tale periodo, la piena libertà dei fondi, pagando soltanto il 30 per cento del loro valore, godendo perciò l'abbuono di una quota pari al 70 per cento, corrispondente all'imposto dei suddetti contributi dello Stato.

« Le leggi sopracitate come è noto, subordinano la concessione dei contributi alla sola condizione del riparto tra coltivatori diretti, entro un determinato tempo, dei fondi acquistati col ricavato del mutuo.

All'infuori dell'accertamento relativo al verificarsi di detta condizione — che, nella specie, risulta adempiuta — non sono previsti interventi da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nella vita dell'Ente o nei rapporti patrimoniali o di altro genere intercorrenti o che possono sopravvenire tra l'Ente ed i nuovi proprietari, né può essere consentito al Ministero stesso di ingerirsi delle azioni giudiziarie che l'Ente abbia intrapreso o delle iniziative che esso abbia assunto per mitigare l'alterazione che le sopraggiunte vicende valutarie — imprevedibili all'epoca della stipulazione dei contratti includenti la promessa di vendita — determinano sulle condizioni originariamente previste per la cessione dei terreni.

« Rimane, invece, fermo per il Ministero l'obbligo di continuare a corrispondere sulle dette operazioni i contributi di cui sopra, per tutto il periodo di ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo, anche quando il debitore estingue anticipatamente in tutto od in parte il proprio debito (articolo 55 del regolamento sul credito agrario).

« Detti contributi, per il loro contenuto patrimoniale, possono formare oggetto di cessioni, alienazioni ed, in genere, di atti giuridici, senza che per questo venga meno l'obbligo per lo Stato di continuare nella corresponsione di essi per tutto il tempo previsto dal decreto di concessione. E non è in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di porre divieti od impedimenti alla loro eventuale cessione, dovendo limitarsi, in caso di notifica di cessioni di contributi, a prenderne atto ed a disporre le eventuali variazioni dei titoli di spesa. Per cui nulla il Ministero ha da osservare sul fatto che le annualità di contributo, liquidate a favore dell'Ente nazionale

delle Tre Venezie, furono da questo scontate presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Il Ministro
SEGNÌ.

PALAZZOLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi per i quali ai pescatori siciliani della piccola pesca, associati in cooperative, non siano stati più corrisposti dal luglio 1949 gli assegni familiari; e per sapere se non ritenga di dare istruzioni all'Istituto della previdenza sociale di corrispondere direttamente ai singoli pescatori gli assegni stessi onde evitare — con il naturale ritardo — le sensibili ed ingiustificate trattenute che su tali assegni vengono operate con l'attuale sistema di pagamento ».

RISPOSTA. — « Il provvedimento di sospensione degli assegni familiari nei confronti di numerose cooperative della piccola pesca si è reso indispensabile a seguito dei continui abusi che, con proporzioni sempre più vaste, si perpetravano ai danni della gestione della Cassa unica degli assegni stessi da parte di lavoratori associati in cooperative la cui regolarità era solo formale.

« Fu rilevato, infatti, che il fenomeno della costituzione di tali cooperative fittizie, specie nel settore della piccola pesca, aveva assunto una portata notevole e mirava unicamente allo scopo di far percepire indebitamente gli assegni familiari a lavoratori indipendenti, i quali continuavano a svolgere una attività autonoma per la quale non può in alcun modo sorgere il diritto alle prestazioni di cui trattasi.

« Inoltre, dette cooperative erano costituite soltanto da quei lavoratori il cui carico familiare era tale da assicurare loro un congruo margine tra i contributi dovuti e gli assegni percipiendi. Ne venivano, quindi, esclusi i celibi e gli ammogliati senza o con poca prole.

« Inoltre, sull'ammontare netto degli assegni familiari da liquidare ai soci, esse trattenevano percentuali variabili per le loro spese generali e di amministrazione.

« Ora è da rilevare al riguardo che, in base alle disposizioni di legge vigenti in materia (articolo 1, ultimo comma, del regio decreto-legge 17 giugno, 1937, n. 1048), i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, sono ammessi al beneficio degli assegni familiari, purché prestino la loro attività per conto della società o degli enti stessi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

« In tal caso si presume istituito, oltre al normale rapporto societario, un vero e proprio rapporto di lavoro retribuito fra i soci e la società, ed è per tali motivi, evidentemente, che il legislatore ha ritenuto di equiparare i soci a veri e propri prestatori d'opera alle dipendenze di terzi ammettendoli al beneficio degli assegni familiari.

« A seguito della irregolare situazione di numerosissime cooperative, che ha determinato per l'esercizio 1948 della cassa unica degli assegni familiari un disavanzo di circa un miliardo e mezzo, è stato stabilito, con circolare ministeriale, al fine di moralizzare tale situazione riportandola nell'ambito della legittimità, che debba riconoscersi ai soci di aver lavorato per conto della cooperativa ed il conseguente diritto agli assegni familiari, qualora concorrano cumulativamente le tre condizioni seguenti:

- 1°) assunzione del lavoro in proprio da parte della cooperativa e non dei singoli soci;
- 2°) conferimento alla stessa del prodotto o del ricavato del lavoro da parte dei soci;
- 3°) ripartizione del ricavato fra tutti i soci.

« Solo nel concorso di tutte e tre le condizioni accennate può considerarsi esistente il rapporto di lavoro tra l'Ente cooperativo ed il socio, in quanto le stesse appaiono collegate tra loro in modo così stretto che, in mancanza di una di esse, il rapporto di cui è parola non può ritenersi realizzato per mancanza di elementi essenziali.

« Per l'attuazione di dette disposizioni, che rispondono pienamente allo spirito ed alla lettera della legge, in quanto diversamente si verrebbe a derogare non solo alle norme di disciplinano il particolare settore in esame, ma addirittura a sovvertire le basi su cui poggia l'istituto degli assegni familiari, venne sospeso il servizio degli assegni stessi alle cooperative in attesa che si fosse provveduto ad accertare per ciascuna di esse il possesso dei requisiti anzicennati.

« Condotti con la maggiore sollecitudine tali accertamenti, è stato ripristinato il servizio degli assegni, dalla data in cui era stato sospeso, nei confronti di quelle cooperative che sono risultate in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

« Peraltro, è stato sollecitato l'Istituto nazionale della previdenza sociale perché esaurisca con urgenza gli accertamenti non ancora definiti in quelle provincie nelle quali tale lavoro è stato oltremodo oneroso per il rilevante numero di enti cooperativi.

« È da escludere perciò che la determinazione di cui trattasi possa privare del diritto agli assegni familiari i lavoratori della piccola pesca associati in cooperative regolarmente costituite e funzionanti.

« Essa, anzi, costituisce una garanzia per assicurare alle cooperative sane il beneficio degli assegni, in quanto semplifica per queste le modalità di accertamento, mentre colpisce quelle fittizie, sorte al solo scopo di far percepire indebitamente gli assegni stessi a lavoratori autonomi.

« Circa poi il suggerimento di corrispondere direttamente ai singoli pescatori gli assegni familiari, al fine di evitare le ingiustificate trattenute che su tali assegni vengono operate con l'attuale sistema di pagamento, si comunica che la questione è stata già esaminata dal Comitato speciale degli assegni familiari, il quale ha deliberato che le norme sugli assegni siano applicate nei confronti degli enti cooperativi, anziché col sistema del conguaglio, con quello della corresponsione diretta degli assegni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a ciascun socio avente diritto, previo versamento dei relativi contributi e denunce dei soci lavoratori, accompagnate dalla documentazione comprovante il diritto agli assegni.

« Si è in grado di assicurare che detta deliberazione trovasi in corso di attuazione e che, pertanto, questo Ministero confida nella più sollecita eliminazione dell'inconveniente segnalato ».

Il Ministro
MARAZZA.

POLANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se rispondano a verità le notizie concernenti una prossima (si indica la data del 1° marzo 1950) soppressione del tratto ferroviario complementare Tempio-Martis, ed in caso affermativo per sapere chi abbia deciso tale soppressione e se sia stata consultata la Giunta dell'Ente regione della Sardegna; e se non si ritenga sia il caso di soprassedere a tale soppressione ».

RISPOSTA. — « Le notizie di una prossima sospensione dell'esercizio sul tronco Tempio-Martis delle Strade ferrate sarde non rispondono a verità.

« L'Ispettorato generale della M.C.T.C. ha da tempo predisposto lo studio organico del piano di sistemazione generale delle comunicazioni della Sardegna, allo scopo di meglio coordinare i servizi esercitati dalle Ferrovie in concessione con quelli delle linee automo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

bilistiche; in tale piano è prevista anche la possibilità di sospendere l'esercizio ferroviario su alcune linee, la cui gestione è grandemente deficitaria; sostituendole con autoservizi più adatti alle esigenze del traffico.

« Fra queste potrebbe essere compresa, anziché la linea Tempio-Martis, quella Tempio-Monti, sulla quale attualmente il movimento viaggiatori e merci è molto esiguo; ma tale provvedimento potrà essere adottato con la realizzazione del piano generale di coordinamento e dopo aver sentito in merito le autorità regionali ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

REALI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se ha accolto una domanda di contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, fatta in data 16 novembre dall'Amministrazione provinciale di Forlì, riguardante la costruzione in Cesena di un edificio da destinarsi a sede dell'Istituto tecnico commerciale governativo, la cui opera importerà una spesa complessiva di lire 160 milioni ».

RISPOSTA. — « La ripartizione dei fondi stanziati per la concessione dei contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, durante il corrente esercizio, non è stata completamente effettuata, procedendosi alla ripartizione stessa gradualmente, per regioni o provincie, dopo un accurato esame delle numerosissime richieste presentate ed una esatta valutazione di ragguaglio delle necessità segnalate.

« Fra le provincie per le quali non si è ancora provveduto, è compresa quella di Forlì e pertanto, per il momento, non si possono fornire concrete notizie circa le decisioni che verranno prese in ordine alla richiesta di contributo avanzata da quella Amministrazione provinciale allo scopo di costruire in Cesena un edificio da destinarsi a sede dell'Istituto tecnico commerciale.

« Si può però assicurare che la richiesta medesima è tenuta in evidenza per poterla esaminare con ogni migliore riguardo, quando si procederà alla compilazione del programma di assegnazioni per l'anzidetta provincia ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

REALI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere perché è cessata ogni forma di assistenza da parte della UNRRA-CASAS ad alcuni sinistrati di guerra del comune di Montiano (Forlì) senza nessun riferimento a

qualche altra forma di provvidenza analoga, onde l'impossibilità per le categorie meno abbienti di proseguire nella ricostruzione della loro piccola casa, alla quale applicavano, insieme a qualche risparmio, più che altro la loro capacità di lavoro; e per sapere — poiché le nuove disposizioni di legge riguardanti l'intervento statale nelle spese per la ricostruzione dei fabbricati vanno a beneficio di categorie che hanno il mezzo di ricorrere al credito — che cosa intenda fare per venire incontro ai sopradetti sinistrati, onde metterli nella possibilità di proseguire la ricostruzione delle loro case ».

RISPOSTA. — « L'attività della prima Giunta dell'UNRRA-CASAS in favore dei sinistrati più bisognosi è stata sospesa, avendo quel Comitato esaurito il fondo di manovra di circa lire 600 milioni con cui provvede ad anticipare materiali e mano d'opera per la riparazione di case di abitazione danneggiate dalla guerra.

« Tale attività sarà ovunque ripresa appena il Comitato stesso avrà a sua disposizione altri fondi, provenienti sia da nuove assegnazioni, già proposte dalla missione E.C.A. e sia dai recuperi che andrà man mano effettuando delle somme anticipate. »

« Per quanto riguarda la seconda parte si osserva che le disposizioni della legge 25 giugno 1949, n. 409, elevando la misura del contributo statale, agevolano in particolar modo le categorie meno abbienti, che possono giovare dei mutui, assistiti dal contributo stesso, concessi a condizioni favorevoli da un Istituto di credito o dalla seconda Giunta dell'UNRRA-CASAS, ovvero, possono ricostruire, in molti casi, col beneficio del contributo diretto in capitale dell'80 per cento su di una spesa di lire 1.000.000 per unità immobiliare. Tale contributo viene corrisposto anche in base agli stati di avanzamento dei lavori, per cui la spesa da anticipare risulta modesta ed è, per lo più, sostenuta dalle imprese che per conto dei privati provvedono alla ricostruzione ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

RESCIGNO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'interno.* — « Per sapere se sono a conoscenza di un progetto della Società meridionale per trasporti pubblici, per il prolungamento della filovia Salerno-Pagani fino a Pompei (Villa dei Misteri) attraverso la strada nazionale, progetto che ha prodotto vivo allarme nelle popolazioni

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

dei comuni di Angri, Corbara e Sant'Egidio Montalbino (Salerno), i quali resterebbero tagliati fuori dalla nuova linea di comunicazione; e per conoscere se non ritengano opportuno l'intervento dei loro dicasteri, affinché la detta Società adotti il progetto indicato dai cennati comuni, del prolungamento cioè attraverso l'attuale sede stradale (provinciale Pagani-Castellammare di Stabia) fino ad Angri ed all'allacciamento al viadotto tramviario di via Fontana in quest'ultimo comune ».

RISPOSTA. — « Il progetto per il prolungamento della filovia Cava dei Tirreni-Pompei Santuario fino a Pompei Villa dei Misteri non è stato ancora presentato a questo Ministero ma soltanto preannunziato, in quanto forma tuttora oggetto di studio da parte della Società meridionale per trasporti pubblici. Si assicura, tuttavia, che a mezzo dell'Ispettorato compartimentale di Napoli, sono stati comunicati alla Società predetta i desiderata dei comuni serviti dall'esistente tramvia affinché siano tenuti presenti nella determinazione del tracciato dell'impianto in parola.

« Non si mancherà, inoltre, in sede di esame del cennato, progetto, di tenere nel debito conto quanto fatto presente dai comuni interessati ».

Il Ministro dei trasporti
D'ARAGONA..

RESCIGNO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare per i gravissimi danni prodotti dalle alluvioni del novembre 1949 nel comune di Ascea (Salerno) e soprattutto nella frazione Marina dello stesso, danni segnalati subito da quel benemerito sindaco, che ha prospettato altresì il pericolo, in mancanza dei provvedimenti stessi, di ulteriori calamità ».

RISPOSTA. — « Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sono già state impartite disposizioni di carattere generale affinché le aziende danneggiate dalle alluvioni siano favorite nella concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31.

« È stato inoltre predisposto un disegno di legge per consentire interventi a favore delle piccole aziende agricole danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1949. Tale disegno di legge prevede la concessione di contributi nella spesa per il ripristino e la ricostruzione di opere fondiarie, per l'acquisto

di sementi e per la ricostruzione delle scorte vive e morte distrutte.

« Per quanto riguarda la riparazione dei danni causati alle opere pubbliche di bonifica è in corso di approvazione un disegno di legge, di autorizzazione della spesa di lire 500 milioni; in conto delle quali sono state assegnate al provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania lire 400 milioni.

« Il provveditore per la Campania è stato anche invitato, ad accertare la graduatoria di urgenza dei vari interventi da attuarsi ed a proporre quelli che ritenga di includere in questo primo finanziamento.

« Contemporaneamente è stata anche richiesta una ulteriore assegnazione di fondi di lire 1 miliardo, per fronteggiare altre esigenze manifestatesi in tutto il territorio nazionale.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste
SEGNÌ.

RESCIGNO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per sapere se non ritenga giusto e urgente; accogliendo l'analoga proposta del provveditore agli studi di Salerno, provvedere alla istituzione nella detta provincia — che ha una percentuale altissima di maestri disoccupati — di 250 nuove scuole elementari, e ciò entro il mese di ottobre 1949; affinché le nomine dei relativi insegnanti possano seguire da parte del provveditore stesso nella prima quindicina del mese di novembre 1949, secondo la graduatoria generale e non secondo quelle dei circoli didattici, evitandosi così dolorose sperequazioni tra circolo e circolo ».

RISPOSTA. — « Le richieste avanzate a questo Ministero dal provveditore agli studi di Salerno nel giugno 1949 riguardavano l'istituzione, in quella provincia, di 245 scuole.

« Questo Ministero ha preso nota di tale richiesta e si riserva di accoglierla, sia pure parzialmente, non appena avrà potuto concordare col Ministero del tesoro nuovi sdoppiamenti di classe, in relazione ai bisogni scolastici se le condizioni generali del bilancio statale lo permetteranno.

« Occorre, tuttavia, tenere presente, anche in questo caso che, nel corrente anno scolastico, sono virtualmente confermati, qualora sussistano le condizioni che ne determinarono l'attuazione, tutti gli sdoppiamenti autorizzati nel decorso anno 1948-49, in quanto, a termine delle vigenti disposizioni di legge (articolo 65 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con regio

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

decreto del 5 febbraio 1928, n. 577 e del relativo regolamento generale approvato con regio decreto del 26 aprile 1948, n. 1297), l'esperimento al riguardo deve essere biennale ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

RICCI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere la ragione per la quale non si è dato luogo all'inizio dei lavori per la ricostruzione del porto di Bellaria, malgrado siano stati stanziati 60 milioni ».

RISPOSTA. — « In merito si deve premettere che in base al progetto approvato con decreto presidenziale 1° marzo 1948, n. 2141, è stato già riparato il molo di levante del porto di Bellaria dietro una spesa di circa 25.500.000 lire.

« Per il molo di ponente si assicura che i lavori di riparazione sono stati compresi nel programma delle opere da eseguire a pagamento differito in base alla legge 12 luglio 1949, n. 460 per una spesa dell'importo di lire 60 milioni, comprensiva della riparazione dei muri di sponda del porto-canale di Rimini.

« Per i lavori stessi sono stati già predisposti i relativi progetti che dovranno essere esaminati dai competenti organi tecnici consultivi.

« Dopo l'approvazione dei progetti, ed avvenuta la concessione dei lavori, questi ultimi potranno avere subito inizio ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*
CAMANGI.

ROSELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se, in relazione con le obbiettive condizioni del comune di Zone (Brescia) e conformemente alle vigenti disposizioni, non sia possibile conferire allo stesso comune la classificazione al grado VI (sesto) a tutti gli effetti ».

RISPOSTA. — « Come è noto, a' termini della legge vigente possono ottenere il provvedimento richiesto soltanto quei comuni che siano capoluoghi di provincia, o sedi di stazioni di cura, soggiorno e turismo, o di importanti uffici pubblici, o di notevoli presidi militari, o che siano centri di notevole importanza industriale o commerciale.

Il comune di Zone, benché dichiarato, con decreto ministeriale del 25 luglio 1940, località climatica, agli effetti dell'applicazione della tassa di soggiorno, non ha avuto il riconoscimento come stazione di cura, soggiorno

o turismo. Inoltre, come si rileva da una relazione all'uopo redatta dalla Camera di commercio, industria, agricoltura di Brescia in data 17 febbraio 1949, esso non è centro di notevole importanza commerciale od industriale. E, pertanto, il comune anzidetto non si trova nelle condizioni prescritte dal quarto comma dell'articolo 1 sub 176 della legge 27 giugno 1942, n. 851 per ottenere l'assegnazione di un segretario di grado superiore (VI) ».

Il Ministro
SCELBA.

SACCHETTI E MAGNANI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se è vero che la questura di Reggio Emilia stia predisponendo provvedimenti a carico dei pubblici esercizi e delle rivendite dei monopoli della provincia di Reggio Emilia, che hanno solidarizzato con i lavoratori durante lo sciopero generale nazionale del 1° dicembre 1949, come è stato pubblicato dal *Giornale dell'Emilia* il 7 novembre 1949, (cronaca di Reggio Emilia); qualora ciò corrispondesse a verità si chiede in base a quali disposizioni di legge il questore di Reggio intende procedere contro i proprietari dei negozi che hanno partecipato ad una manifestazione di protesta ».

RISPOSTA. — « In occasione di precedenti scioperi in provincia di Reggio Emilia alcuni esercizi pubblici, per timore di rappresaglie, erano rimasti chiusi.

« Pertanto, prima dello sciopero del 1° dicembre 1949 era la stessa Associazione provinciale dei commercianti, organo di tutela degli interessi di categoria, ad avvertire gli esercenti, vincolati a licenza di pubblica sicurezza, che la chiusura dei loro locali non poteva effettuarsi, tenuto conto del pubblico interesse insito nelle licenze rilasciate dall'autorità di pubblica sicurezza.

« Malgrado tale avvertimento, qualche esercizio pubblico del capoluogo rimase chiuso in occasione dello sciopero del 1° dicembre 1949.

« La questura non ha adottato alcun provvedimento di carattere amministrativo, pur essendo a ciò autorizzata dall'articolo 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a' termini del quale le autorizzazioni di polizia sono sempre condizionate e presuppongono il rispetto scrupoloso delle norme di legge e delle prescrizioni indicate nell'atto di concessione, e ciò nel pubblico interesse. Essa, infatti, si è limitata a riferirne, come era suo dovere, all'autorità giudiziaria.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

« Per quanto riguarda, poi, le rivendite di generi di monopolio, soggette, come è noto, a licenza dell'autorità finanziaria, il competente comando della Guardia di finanza ha provocato, a carico di quei gestori che il primo dicembre hanno chiuso i locali, le sanzioni previste dagli articoli 82 e 119 n. 3 lettera B) del regio decreto-legge 14 giugno 1941, n. 577 ».

Il Ministro
SCELBA.

SAIJA — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere:

1°) se è vero che durante l'intero anno 1949 l'E.N.A.L.C. della provincia di Messina abbia organizzato un solo corso di taglio e cucito, della durata di un mese per 20 donne;

2°) se il superiore dato risponde a verità;

3°) se non ritenga che lo stato di fatto sia, per lo meno, grave deficienza di interessamento da parte degli organi competenti, per una provincia il cui coefficiente di mano d'opera disoccupata non qualificata raggiunge, disgraziatamente, e per cifra e per deficiente qualità nascente proprio da mancata istruzione professionale, quote preoccupanti ».

RISPOSTA. — « Durante l'intero anno 1949, l'E.N.A.L.C. svolse effettivamente nella provincia di Messina un solo corso di addestramento per tagliatrici e ricamatrici per 20 allieve, con la spesa di lire 40.00.

« E da rilevare, però, al riguardo, che l'E.N.A.L.C. è solo uno degli enti che operano su scala nazionale (e quindi anche nell'ambito del territorio della provincia di Messina), nel campo della formazione professionale dei lavoratori e che, d'altra parte, il piano generale dei corsi del predetto ente prevedeva per lo stesso anno un numero maggiore di corsi da svolgersi in quella provincia, piano che, per cause estranee alla volontà dell'ente stesso, non poté avere completa attuazione.

« Tuttavia è opportuno precisare che, appunto in considerazione dello stato di disoccupazione quale si presentava nella provincia sopradetta, non è mancata nel 1949, ad iniziativa di altri enti od istituzioni (INAPLI, Opera Don Orione, ecc.) l'apertura di corsi di qualificazione per un notevole numero di allievi e con il contributo di questo Ministero.

« Risultano così effettuati complessivamente n. 8 corsi (per motoristi, tornitori, falegnami, ecc. frequentati da n. 255 allievi) (reduci e categorie assimilate) e n. 5 corsi (olivicoltori, agrumicoltori; ecc.) frequentati

da n. 117 lavoratori disoccupati, con un finanziamento da parte di questa Amministrazione assommante in complesso, a lire 6.517.970.

« Per l'avvenire ad opera della competente commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei lavoratori disoccupati, sono già stati approvati n. 108 corsi in favore dei lavoratori medesimi, di prossima attuazione, per un totale di n. 3210 allievi e con un finanziamento, il cui importo, per questo Ministero, implica un onere di lire 102 milioni ».

Il Ministro
MARAZZA.

SAIJA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se — considerato che il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, con sua nota n. 4358 del 9 marzo 1939, aveva dato disposizioni al Genio civile di Messina che fosse compilata perizia dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Patri e sistemazione del vallone Rajù in territorio Barcellona, Castoreale e Rodi Milici (in provincia di Messina); considerato che tali lavori furono progettati ma non poterono avere esecuzione per il sopravvenuto stato di guerra — non reputi opportuno emanare i necessari provvedimenti intesi a dare esecuzione ai lavori di arginatura del torrente Patri (e di sistemazione del vallone Rajù), uno dei più impetuosi della provincia di Messina, onde rendere più sicure (specialmente nelle periodiche piene invernali) le coltivazioni di importanti territori, quali quello di Barcellona, Castoreale e Rodi Milici, in provincia di Messina, e per permettere la messa a coltura di un cospicuo numero di ettari di terreno, oggi demaniali e ridotti ad arenili che, con un idoneo impiego di bracciantato agricolo, possono essere restituiti alla loro originaria fertilità, tenuto anche conto che la realizzazione di tali lavori favorirebbe l'occupazione di notevoli masse di braccianti e di manovalanza, attenuando in tal modo, la forte disoccupazione nei suddetti comuni siti nel comprensorio di detto corso di acqua ».

RISPOSTA. — « Circa l'esecuzione dei lavori di arginatura del torrente Patri nella provincia di Messina, allo scopo di garantire la difesa delle campagne limitrofe e di consentire la messa a coltura di una notevole superficie di terreno, si deve far presente che la formulazione e l'attuazione dei programmi delle opere di bonifica in Sicilia e quindi anche di quelle di sistemazione idraulica dei torrenti, rientra nella competenza del Gover-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

no della Regione siciliana, Assessorato per l'agricoltura, per cui non si rende possibile impartire disposizioni dirette.

«Peraltro la questione è stata segnalata all'Assessorato, con preghiera di esaminarla e di fare conoscere gli eventuali provvedimenti che possano venire adottati».

Il Ministro
SEGNI.

SALA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere i motivi che hanno determinato il licenziamento, in data 29 novembre 1949, dell'agente di pubblica sicurezza De Luca Onofrio, da San Lorenzo Colli (Palermo), in servizio fin dall'anno 1940 ».

RISPOSTA. — « Il vicebrigadiere di pubblica sicurezza, richiamato De Luca Onofrio di Calogero è stato, per disposizione di carattere generale che non ha subito eccezione alcuna, ricollocato in congedo il 1° dicembre 1949 unitamente a tutti i sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza richiamati, appartenenti — come il De Luca — alla classe 1889 ».

Il Ministro
SCELBA.

SAMMARTINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere se non sono a conoscenza che la campagna di Santa Maria e Giacomo, in provincia di Campobasso è da anni abitualmente minacciata dal lento straripare delle acque del torrente Rio, il quale, per le recenti alluvioni, ha praticamente distrutto una vasta zona seminata a grano e vigneti; e se non intendano finalmente disporre, con l'urgenza che il caso richiede, lavori di argine al torrente summenzionato, che costituisce da anni un vero e proprio incubo per la laboriosa popolazione agricola di quel comune, cui fino ad oggi non è stata, peraltro, disposta alcuna provvidenza né a risanamento dell'igiene, né a sollievo della disoccupazione locale ».

RISPOSTA. — « I lavori di sistemazione a difesa del torrente Rio in contrada Santa Maria e Giacomo del comune di Sant'Angelo in Grotte, pur svolgendosi il corso del torrente stesso prevalentemente nella parte valliva, ricadono nel perimetro del bacino montano classificato del Biferno e dovrebbero quindi essere eseguiti a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« Senonché quell'Amministrazione ha fatto conoscere che il suo intervento potrebbe es-

sere molto limitato e che, comunque, per il momento, non avrebbe la possibilità di disporre alcun finanziamento per opere di sistemazione montana, non avendo fondi disponibili da impiegare per detto titolo.

« Poiché, peraltro, si riconoscono le necessità e l'urgenza dei lavori in parola, questo Ministero si riserva di esaminare la possibilità di far gravare il relativo onere di spesa sulla assegnazione straordinaria di lire 3800 milioni che dovrebbe essere autorizzata, in base al disegno di legge che trovasi all'esame del Parlamento, per la riparazione dei danni causati dai nubifragi dell'ottobre 1949 nella Campania e nel Molise.

« In ogni modo, per poter decidere, oltre che attendere che tale legge sia approvata, occorre esaminare il problema più particolarmente, ponendolo anche in relazione alle altre numerose esigenze che devono essere soddisfatte mediante l'applicazione della emananda legge ».

Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quando intenda rispondere alla interrogazione che l'interrogante avanzò nella seduta del 5 maggio 1949, intesa a « sapere se non è a conoscenza che nel 1946 fu costituito un Consorzio di bonifica per la campagna del comune di Montaquila-Roccaravindola, in provincia di Campobasso; che dei 400 ettari di terreno da irrigare, circa 100 sono stati di fatto irrigati dalla iniziativa del Consorzio medesimo; che da oltre vent'anni i comuni interessati pagano una imposta di bonifica; che attualmente si sta provvedendo alla bonifica della Piana di Venafro escludendone proprio il restante terreno precedentemente bonificato in parte, in agro di Montaquila-Roccaravindola; che specificamente sono state escluse dal piano di irrigazione le contrade Starze e Selvapiana, percorse dal torrente Ravindola, che è attualmente, come è sempre stato, fonte di malaria; e se, in conseguenza, non ritenga giusto ed equo disporre che, nei lavori in corso per la tanto auspicata irrigazione del Venafano, venga inclusa la irrigazione della campagna summenzionata, che ne è parte integrante ».

RISPOSTA. — « In merito si sono dovuti richiedere elementi informativi al Provveditore regionale alle opere pubbliche ed all'ufficio del Genio civile di Campobasso, in quanto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

nulla constava al Ministero dell'avvenuta costituzione di un Consorzio di bonifica in comune di Montaquila-Roccaravindola, né in merito all'aspettativa da parte di quegli agricoltori di vedere esteso al loro territorio il programma di opere irrigue in corso di esecuzione per la Piana di Venafro.

« Gli elementi ora forniti dagli anzidetti uffici confermerebbero che non è mai intervenuto un atto formale di costituzione del Consorzio, almeno sotto la forma di Consorzio amministrativo.

« Il Consorzio di irrigazione « Le Starze », che presentò, al Ministero dei lavori pubblici, in data 27 marzo 1945, domanda per ottenere la concessione di derivare dal Volturmo 250 litri secondo per irrigare Ha. 43.723, in comune di Montaquila, deve, pertanto, considerarsi un Consorzio di fatto se, come l'ufficio del Genio civile ha comunicato, tale domanda non poté essere accolta non essendo corredata dell'atto costitutivo del Consorzio stesso.

« Né dagli accertamenti compiuti, risulta che la zona ricada in comprensorio di bonifica e che sia stata, comunque, sollecitata l'estensione ad essa del programma di irrigazione del Venafro.

« Ad ogni modo, su questo ultimo punto e sulla eventuale possibilità di detto estendimento, si sono richieste più precise notizie al Provveditorato regionale.

« Ove da questo supplemento di istruttoria emergessero nuovi elementi, non si mancherà di darne ulteriori comunicazioni ».

Il Ministro
SEGNÌ.

STUANI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — « Per sapere come e quando verrà disposto il rimborso ai comuni dei nove decimi dell'imposta generale sull'entrata ad essi spettanti.

« Questo sistema di trattenere ai comuni per molti mesi cifre cospicue, causa gravi danni alle Amministrazioni comunali, le quali per far fronte alle più elementari esigenze di bilancio devono farsi anticipare i fondi dai loro tesorieri, i quali, quando aderiscono, applicano un tasso di interessi che tocca il 10 per cento ».

RISPOSTA. — « Il pagamento dei 9/10 dell'imposta generale sull'entrata spettante ai comuni a norma del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, viene, come è noto, effettuato dalle Intendenze di finanza a favore delle quali il Ministero accredita i relativi fondi.

« Attualmente tutte le Intendenze di finanza dispongono, sia in conto competenze che in conto residui, delle somme occorrenti per provvedere al pagamento anzidetto, per cui se qualche ritardo si è verificato, non può attribuirsi che a particolari motivi, quali la lentezza degli uffici delle imposte di consumo nel versare agli uffici del Registro l'imposta da essi riscossa o la necessità di procedere alla sistemazione contabile di debiti verso l'erario, mediante compensazione con le somme dovute ai comuni a titolo d'imposta generale sull'entrata.

« Ad ogni modo si fa presente che lo schema di legge presentato a suo tempo al Parlamento ed in corso di esame al Senato, il quale porta nuove disposizioni in materia di finanza locale, anche per superare gli inconvenienti lamentati del sistema ora in corso, propone modifiche sostanziali anche in tale materia, attribuendo alle Amministrazioni comunali una quota del gettito complessivo dell'imposta generale sull'entrata. Se la proposta sarà approvata, si pensa che i versamenti ai comuni potranno essere più spediti e saranno eliminate molte delle ragioni di ritardo ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

TURCHI E BAGLIONI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se sia a conoscenza che talune autorità provinciali di pubblica sicurezza, e specificatamente il questore di Siena, abbiano impartito disposizioni con le quali si è preteso abusivamente di impedire ai sindaci di piccoli comuni di rilasciare, nella loro qualità di ufficiali di pubblica sicurezza, in occasione di talune feste o riunioni straordinarie di persone, le licenze temporanee di pubblico esercizio previste dall'articolo 103 testo unico della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773; sotto lo specioso motivo che trattavasi nei casi indicati di feste o riunioni di carattere politico; per sapere, in relazione a quanto sopra quali provvedimenti intenda prendere nei confronti delle predette autorità, manifestamente faziose od incapaci, in quanto le disposizioni da esse impartite derivano da una aberrante interpretazione del richiamato articolo 103 in nessun modo sostenibile, data la lettera e lo spirito della norma di legge in questione, che non fa e non può fare nessuna distinzione fra feste e riunioni « politiche » e quelle che tali non sono ».

RISPOSTA. — « Le disposizioni impartite dalle autorità di pubblica sicurezza della pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1950

vincia di Siena in materia di licenze temporanee di pubblico esercizio sono conformi alla lettera ed allo spirito delle norme contenute nell'articolo 103 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

« E, difatti, le manifestazioni politiche non possono essere considerate « occasioni » (come le fiere, le feste, i mercati, ecc.), per il rilascio di licenze temporanee di pubblico esercizio, in quanto, determinando situazioni di fatto già di per sé sensibili a facili ripercussioni sull'ordine pubblico, non è consigliabile favorire il sorgere di circostanze e di stati di animo che potrebbero essere causa od incentivo per incresciosi incidenti.

« Tale concetto, del resto, trova conferma nel principio informativo cui si è ispirato il legislatore nel sancire, all'articolo 97 della citata legge, che è vietato, durante le operazioni elettorali, allorquando cioè più accese possono essere le passioni politiche, la somministrazione di bevande alcoliche con contenuto superiore al 21 per cento del volume ».

Il Ministro
SCELBA.